

## ***Il diritto particolare dei monaci tra ius præcedens e ius vigens***

LORENZO LORUSSO, O.P.  
*Pontificio Istituto Orientale*

---

### **Sommario:**

§1. Nozioni introduttive. §2.1. Confronto tra ius præcedens e ius vigens. §2.2. Istituti di vita consacrata e autorità ecclesiastica. §2.3. I Superiori e i membri degli istituti di vita consacrata (CCEO, Titolo XII, capitolo I, articolo I, 2°, cc. 418-432). §2.4. I monasteri (CCEO, Titolo XII, capitolo I, articolo II, cc. 433-503). §2.5. Canoni riguardanti i religiosi non compresi nel Titolo XII. §3. Conclusione.

---

### **§1. Nozioni introduttive**

Per “diritto particolare” si intende quanto precisato dal can. 1493§2 CCEO: «(...) tutte le leggi, le legittime consuetudini, gli statuti e le altre norme del diritto che non sono comuni né alla Chiesa universale né a tutte le Chiese orientali”. Niente impedisce le Chiese che lo vogliono, di usare nelle traduzioni del CCEO, salvo il senso giuridico esatto dei singoli canoni, le espressioni che più convengono al loro patrimonio disciplinare<sup>1</sup>. Nel diritto precedente, contenuto nel motu proprio *Postquam Apostolicis Litteris* (= PA), si affermava: «*Nomine iuris particularis, nisi aliud ex legis textu contextuque aut ex natura rei constet, veniunt etiam statuta peculiaria seu peculiare constitutiones legitime approbatae quibus persona moralis regitur* (can. 317)»<sup>2</sup>.

Il can. 3 PA prevedeva che gli statuti non contrari al motu proprio mantenevano il loro vigore. La stessa cosa vale per il CCEO: il can. 6 fissa l’incidenza dell’attuale legislazione sulla precedente, comune e particolare. La materia sui religiosi, contenuta in PA, integralmente riordinata dal CCEO, è abrogata; ma il diritto particolare dei religiosi precedente il CCEO e non contrario ad esso, mantiene il suo vigore.

Accanto a questo canone dobbiamo tenere presente il can. 1502 §2 CCEO, secondo il quale, «una legge di diritto comune, se non è espressamente disposto diversamente nella stessa legge, non deroga alla legge del diritto particolare (...)». Con questa formula, si stabilisce che la regola generale consiste nel rispetto del diritto particolare, fino al punto che quando viene emanata una legge universale o di diritto comune contraria ad una particolare precedente questa rimane in vigore nel proprio ambito.

Tuttavia, il can. 1502 §2 CCEO, mediante la clausola «se non è espressamente disposto diversamente nella stessa legge», afferma anche il

---

<sup>1</sup> Cfr. *Nuntia* 18 (1984) 77. Vedi anche: CECCARELLI MOROLLI D., s.v. *Diritto comune e diritto particolare*, in FARRUGIA E. G., (ed.), *Dizionario Enciclopedico dell’Oriente Cristiano*, Roma 2000, 238-239.

<sup>2</sup> Pio XII, motu proprio «*Postquam Apostolicis Litteris*», 9 febbraio 1952, *AAS* 44 (1952) 65-150.

principio secondo cui il legislatore universale è pur sempre il legislatore supremo e, quindi, gode di potestà per derogare al diritto particolare, ma solo se lo indica espressamente. La superiorità della legislazione universale o comune viene anche espressa dal can. 985 §2 CCEO, il quale stabilisce che il legislatore inferiore non può dare validamente una legge contraria al diritto superiore<sup>3</sup>.

Useremo il termine “religioso” in senso lato per intendere coloro che vivono professando i consigli evangelici. Il can. 312 §4 PA affermava: «*Religiosus dicitur qui vota nuncupavit in aliqua Religione*»; mentre per “Religione” intendeva «*persona moralis a legitima auctoritate erecta, in qua sodales, secundum proprias ipsius personae moralis leges, vota publica, perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant, atque ita ad evangelicam perfectionem tendunt*» (can. 312 §1 PA). Il nostro commento però si concentrerà principalmente sui canoni che regolano i monasteri e i monaci. Il can. 433 §1 CCEO definisce così il monastero: «*Si chiama monastero una casa religiosa nella quale i membri tendono alla perfezione evangelica osservando le regole e le tradizioni della vita monastica*»; mentre la definizione di monaco era contenuta nel can. 313 §3 PA: «*Monachus est religiosus qui per professionem Religioni adscribitur in qua vita religiosa peragitur secundum antiquas Orientis traditiones*»<sup>4</sup>.

Il “diritto dei religiosi” è l’insieme delle norme che regolano la vita consacrata, quale si manifesta nella vita della Chiesa. Lo classifichiamo in: diritto interno e diritto esterno. Il diritto esterno è quello emanato da un’autorità ecclesiastica al di fuori della istituzione religiosa. Il diritto interno è quello stabilito da competente autorità all’interno stessa della organizzazione religiosa. Questo diritto interno lo indichiamo come “diritto particolare dei religiosi” o “diritto proprio”. Esso completa l’ordinamento canonico o codiciale.

Cosa contempla il diritto proprio? Nel CCEO non viene esplicitato, ma il can. 587 §1 CIC (cfr. LG 45) elenca gli elementi che costituiscono lo *ius proprium*, indicato come codice fondamentale o costituzioni: il patrimonio e le norme fondamentali.

Sono due le realtà che costituiscono il patrimonio di un istituto di vita consacrata: la mente e i progetti del fondatore e le sane tradizioni. La mente o i progetti del fondatore hanno come riferimento la natura, il fine, lo spirito e l’indole dell’istituto<sup>5</sup>.

Per quanto riguarda le norme fondamentali il can. 587 §1 CIC elenca: il governo; la disciplina dei membri; l’incorporazione all’istituto; la formazione; l’oggetto proprio dei sacri vincoli. Accanto al codice fondamentale, secondo il can. 587 §4 CIC (cfr. PC 3), vi sono anche altre

<sup>3</sup> Sul principio di legalità, cfr. HERRANZ J., *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Milano 1990, 114-139.

<sup>4</sup> Lo stesso CCEO non è molto preciso nell’uso di questi termini; esso usa spesso il termine “religioso” per indicare anche i monaci, come anche usa il termine “istituto religioso” per indicare anche i monasteri e la confederazione monastica.

<sup>5</sup> Per una spiegazione di queste realtà vedi CASTAÑO J.F., *Gli istituti di vita consacrata*, Roma 1995, 98-101.

norme, stabilite dall'autorità competente dell'istituto, raccolte in altri codici che potranno essere rivedute e adattate convenientemente secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi. Si tratta di norme più particolari, di carattere applicativo o integrativo, emanate dall'autorità interna dell'istituto. Il CCEO non contiene questa differenza fra codice fondamentale, che può essere modificato solo dall'autorità gerarchica, e altri codici, che possono essere cambiati dall'istituto stesso; ma in virtù di PC 3, credo che ciascun istituto orientale potrà provvedere a fornirsi di direttori, libri delle usanze, delle preghiere e delle cerimonie e di altri simili codici<sup>6</sup>.

Gli istituti in quanto sono un dono divino alla Chiesa, hanno una loro peculiarità e un patrimonio che è un bene per la Chiesa. Pertanto esso deve essere custodito, protetto e promosso (can. 411 CCEO). L'interpretazione del patrimonio dell'istituto spetta allo stesso istituto, sotto la guida dell'autorità ecclesiastica competente. Di qui il principio dell'autonomia che viene riconosciuto ad ogni istituto<sup>7</sup>.

Nel CCEO, il diritto particolare o proprio dei religiosi è indicato soprattutto con i termini “statuti” e “tipico/i”<sup>8</sup>. Nel can. 422 §2 CCEO è indicato in maniera generica: «*Nel diritto particolare si stabilisca se nelle case dove vivono meno di sei membri, il consiglio debba esserci o no*»; nel can. 572 CCEO come “costituzioni” delle società di vita apostolica: «*Le società di vita apostolica, i cui membri senza i voti religiosi perseguono un fine apostolico proprio della società e, conducendo una vita fraterna in comune secondo un proprio modo di vivere, tendono alla perfezione della carità per mezzo dell'osservanza delle costituzioni, e che si avvicinano agli istituti di vita consacrata, sono regolate soltanto dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris o stabilito dalla Sede Apostolica*».

Ricordiamo la differenza fra regola e costituzioni. Per “regola” intendiamo i principi-base ascetici e disciplinari dati dai grandi fondatori e organizzatori per la pratica della vita religiosa. La vita monastica che si propagò rapidamente in Egitto e in Palestina, trovò una formulazione definitiva nella Regola di S. BASILIO.

Nei secoli X-XII non vennero più composte regole, ma costituzioni, cioè norme particolareggiate a complemento disciplinare di una delle regole preesistenti assunta come propria legge fondamentale. Una eccezione resta la Regola di ENECO GARSEANI (*Libellus a Regula sancti Benedicti subtractus*). Alcune comunque vennero ancora approvate, tra cui la Regola dei Trinitari (1178), la Regola di S. FRANCESCO (1208), la Regola dei Carmelitani (1171), la Regola di S. FRANCESCO DA PAOLA (1435). Con funzione analoga a quella della regola, la Chiesa autorizzò (sec. XVI) la composizione di statuti che esprimessero la struttura fondamentale dei nascenti Ordini

<sup>6</sup> «(...) Perciò le costituzioni, i direttori, i libri delle usanze, delle preghiere e delle cerimonie e altri simili codici, siano convenientemente riveduti e, soppresse le prescrizioni che non sono più attuali, vengano modificati in base ai documenti emanati da questo sacro concilio» (PC 3).

<sup>7</sup> Cfr. BEYER J., *Principio di sussidiarietà o giusta autonomia nella Chiesa*, in *Vita Consacrata* 23 (1987) 318-336; URRU A., *Principio di sussidiarietà e diritto dei religiosi nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *Vita Consacrata* 19 (1983) 501-511.

<sup>8</sup> NIN M. - NECCARELLI MOROLLI D., s.v. *Typikon*, *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano*, op. cit., 783-784.

religiosi; tipica, la *Formula Instituti*, dell'Ordine dei Gesuiti (Paolo III, *Regimini militantis Ecclesiae* del 27 settembre 1540).

Nel CCEO, una sola volta si parla di “regole della vita monastica”: «*Si chiama monastero una casa religiosa nella quale i membri tendono alla perfezione evangelica osservando le regole e le tradizioni della vita monastica*» (can. 433 §1). Una sola volta di “disciplina monastica”: can. 474 §2; mentre “disciplina religiosa” si ha nei canoni 413; 415 §3; 437 §3; 524 §3; 542; 543.

Per “costituzioni” intendiamo le norme particolareggiate a complemento disciplinare di una regola. Sono note con diversi nomi: ordinazioni, ordini, ordinamenti, consuetudini, istituzioni, istituti, statuti.

La definizione di “statuto/i” non è presente nel CCEO, mentre nel can. 316 PA si affermava: «*Statuta, quoties de religiosis agitur, complectuntur sive Typica monasteriorum sive regulas et constitutiones Ordinum et Congregationum*».

La prima parte del can. 94 §1 CIC dichiara: «*Gli statuti, in senso proprio, sono regolamenti che vengono composti a norma del diritto negli insiemi sia di persone sia di cose (...)*». *Ad normam iuris* significa che essi devono essere in conformità al diritto, qui preso nella sua accezione più vasta.

Nella seconda parte del can. 94 §1 CIC si dice che per mezzo degli statuti: «*(...) sono definiti il fine dei medesimi [degli insiemi sia di persone sia di cose], la loro costituzione, il governo e i modi di agire*».

Chi è tenuto all'osservanza degli statuti? Il §2 del can. 94 CIC è chiaro: «*Agli statuti di un insieme di persone sono obbligate le sole persone che ne sono legittimamente membri; agli statuti di un insieme di cose, quelli che ne curano la conduzione*». Gli statuti allora assumono la tipologia propria delle leggi personali: sono infatti i soli membri dell'insieme delle persone che devono osservare il diritto statutario; e solo chi dirige la gestione dell'insieme di cose è obbligato alla normativa di esso.

Il can. 94 §3 CIC afferma: «*Le disposizioni degli statuti, fatte e promulgate in forza della potestà legislativa, sono rette dalle disposizioni dei canoni sulle leggi*». Gli statuti nel loro complesso o disposizioni all'interno degli statuti possono assurgere alla configurazione di autentica legge ecclesiastica: la condizione richiesta è che siano fatte e promulgate in forza della potestà legislativa.

Il *typikon* indica una regola od ordinamento. Sono dati ai monasteri dai loro fondatori e contengono la regola rispettiva. Essi contengono la dichiarazione sullo stato giuridico del monastero e delle sue immunità, le norme circa il governo, il noviziato, la professione, l'amministrazione dei beni, il numero dei monaci, la vita comune, i voti, la clausura. Appaiono specialmente dal secolo X in poi, quasi esclusivamente nell'impero bizantino<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Cfr. HERMAN E., *Ricerche sulle istituzioni monastiche bizantine. Typica ktetorika, carismatici e monasteri liberi*, in *Orientalia Christiana Periodica* 6 (1940), 295-375; SKAF A., s.v. *Typica*, in *Dictionnaire de Spiritualité*, Paris 1932-1995, v. 15 (1991) 1358-1371.

### §2.1. *Confronto tra ius praecedens e ius vigens.*

Lungo e laborioso è stato il lavoro della *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo* (= PCCICOR) nello sforzo di rinnovare il proprio diritto, nel tentativo di esprimere la fisionomia propria e caratteristica dell'esperienza orientale. La revisione operata dalla PCCICOR ebbe il suo punto di partenza e le sue linee direttive di fondo nel Concilio Vaticano II.

Come sappiamo, la PCCICOR sin dall'inizio dei suoi lavori si diede alcuni principi direttivi, per ottenere un codice comune veramente corrispondente al bene dei fedeli delle Chiese cattoliche orientali, lasciando a ciascuna la codificazione del suo diritto particolare *ad normam iuris*. Ai fini del presente lavoro a noi di essi interessano in modo particolare il primo, il secondo e il sesto principio direttivo<sup>10</sup>.

Il primo principio direttivo mirava ad un Codice per le Chiese orientali distinto dal Codice della Chiesa latina, ma allo stesso tempo unico per tutte le Chiese orientali cattoliche<sup>11</sup>. Un Codice di tal genere era principalmente voluto dallo stesso Concilio Vaticano II e, pur essendo unico per tutte le Chiese orientali, doveva per quanto possibile cercare di tenere conto delle singolarità di tutte le Chiese.

Il secondo principio direttivo mirava alla necessità di dare a tale Codice un carattere orientale e non essere un adattamento del Codice latino agli orientali, ma avere come fondamento interpretativo i *Sacri Canones*<sup>12</sup>.

Infine il sesto principio direttivo, proprio in considerazione della *varietas Ecclesiarum orientalium*, doveva costantemente tenere presente il principio di sussidiarietà. Questo rispetta non solo la varietà delle Chiese orientali ma anche le numerose e varieguate manifestazioni di vita consacrata nelle loro molte e differenti istituzioni<sup>13</sup>.

Il Gruppo *De Monachis ceterisque religiosis* della PCCICOR ebbe come punto di partenza lo *ius praecedens*, vale a dire il motu proprio PA, sui religiosi, sui beni temporali della Chiesa, sul significato delle parole<sup>14</sup>,

<sup>10</sup> Tutti i dieci principi direttivi possono essere ritrovati con ampia illustrazione in *Nuntia* 3 (1976) 3-10.

<sup>11</sup> In esse il patrimonio giuridico si fonda in gran parte sugli stessi canoni antichi, che si trovano in quasi tutte le collezioni canoniche orientali e sulle tradizioni comuni, come appare nelle stesse collezioni, spesso formulate con leggi di identico tenore. Tra le Chiese orientali vi sono, però, delle differenze anche nelle norme disciplinari.

<sup>12</sup> Tutte le Chiese hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari (OE 5). Il Codice orientale deve ispirarsi ed esprimere la disciplina comune contenuta nella tradizione apostolica; nei canoni dei Concili e Sinodi orientali; nelle collezioni canoniche orientali e nelle norme consuetudinarie comuni alle Chiese orientali e non cadute in disuso.

<sup>13</sup> Nelle Chiese Orientali, grazie alla loro struttura tradizionale in seno all'unica Chiesa di Cristo, il principio di sussidiarietà era in una certa misura osservato, sia pure senza un richiamo esplicito, attraverso i secoli. Il nuovo Codice si limita alla codificazione della disciplina comune a tutte le Chiese orientali, lasciando ai loro vari organismi la facoltà di regolare con un diritto particolare le altre materie, non riservate alla Sede Apostolica (LG 27; CD 27; PO 7).

<sup>14</sup> *AAS* 44 (1952), 65-150. Segnaliamo alcuni commenti al motu proprio: BAUDHIN C., *Adnotationes in MP Postquam Apostolicis Litteris*, in *Apollinaris* 25 (1953), 128-138; DE CLERCQ C., *Le nouveau droit canonique oriental*, in *Revue de Droit Canonique* 2 (1952), 195-239; HERMAN E., *De motu proprio Postquam Apostolicis Litteris*, in *Monitor Ecclesiasticus* 2 (1952), 233-260; OESTERLE G., *De differentiis inter ius de religiosis Ecclesiae latinae et inter ius de religiosis Ecclesiae orientalis vigentibus*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 64 (1953), 116-121, 399-406, 520-523; 66 (1955), 152-161; 67 (1956), 343-348,

promulgato da PIO XII il 9 febbraio 1952 ed entrato in vigore il 21 novembre dello stesso anno. La materia oggetto del presente studio è quella contenuta nella Pars I *De monachis ceterisque religiosis*. Questi canoni riprendono quelli del CIC 1917, ma non mancano le particolarità, innanzitutto per lo speciale rilievo dato alla vita monastica. Motivo della promulgazione di PA è la riforma e l'adattamento alle necessità del tempo delle norme dell'antico diritto, affinché fossero più consone e convenienti alla vita e al progresso dei monaci e di coloro che hanno abbracciato le altre forme di perfezione evangelica che in seguito si sono introdotte. «Per questo urgente e provvidenziale lavoro costituisce un impedimento il fatto che manca ancora una legge comune primaria, che si ponga come norma moderatrice nel mutare e perfezionare tutto il resto. Proprio per questo abbiamo ritenuto assolutamente necessario promulgare questi canoni relativi ai religiosi»<sup>15</sup>.

È ovvio che il *Cætus* della PCCICOR tenne presenti anche i documenti conciliari che riguardano la vita religiosa, e in particolare il capitolo sesto di *Lumen Gentium* e il decreto *Perfectæ Caritatis*, che interessano ugualmente tanto gli orientali che i latini; inoltre, i documenti postconciliari comuni ai latini e agli orientali: il motu proprio *Ecclesie Sanctæ*, del 6 agosto 1966, la cui seconda parte detta le norme che debbono regolare il processo di aggiornamento della legislazione degli istituti religiosi<sup>16</sup>, e il rescritto pontificio *Cum Admotæ*, del 6 novembre 1964, con il quale venivano concesse particolari facoltà ai Superiori maggiori degli istituti clericali di diritto pontificio<sup>17</sup>. Ancora, per i religiosi orientali abbiamo il decreto della Congregazione Orientale del 27 giugno 1972, *Orientalium Religiosorum* (= OR), che applica ai religiosi orientali le norme di alcuni documenti riguardanti i religiosi latini<sup>18</sup>, e in particolare quelle del decreto *Religionum Laicalium*, del 31 maggio 1966<sup>19</sup>, e della istruzione *Renovationis Causam*, del 6 gennaio 1969<sup>20</sup>.

Il *Cætus* della PCCICOR prima di procedere alla revisione, ha fatto alcune osservazioni al motu proprio PA. Esso deplora il giuridismo eccessivo che si manifesta in norme dettagliate e meticolose e che rischiano di adombrare il carattere carismatico del monachesimo orientale. Il PA ha rischiato di uniformare tutti gli istituti religiosi senza lasciare molto al diritto particolare che ogni istituto deve darsi per sottolineare la propria fisionomia e la missione particolare nella Chiesa. L'uso del termine "monaco" nel PA è, secondo il *Cætus*, molto restrittivo; esso indica il puro contemplativo, mentre, la storia delle Chiese orientali dimostra come il monachesimo aveva contribuito alla difesa della fede e alla promozione della missione

404-409; 68 (1957), 177-183, 290-296; 69 (1958), 401-413; WUYTS A., *De monachis ceterisque religiosis in MP Postquam Apostolicis Litteris*, in *Periodica* 42 (1953) 231-256.

<sup>15</sup> AAS 44 (1952), 66.

<sup>16</sup> AAS 58 (1966), 757-787.

<sup>17</sup> AAS 59 (1967), 374-378.

<sup>18</sup> AAS 64 (1972), 738-743.

<sup>19</sup> AAS 59 (1967), 362-364.

<sup>20</sup> AAS 61 (1969), 103-120.

evangelica, senza essere estraneo alle opere sociali e caritative nella Chiesa<sup>21</sup>.

Dello *ius vigens*, contenuto nel Titolo XII CCEO *I monaci e tutti gli altri religiosi e i membri degli altri istituti di vita consacrata*, a noi interessa solo il Capitolo I, vale a dire i canoni riguardanti i monasteri e i loro membri e, in modo particolare quelli in cui vi è rinvio al *typikon*. Questo è un capitolo paradigmatico, e all'interno di esso è la vita monastica che risulta paradigmatica. Ciò «*esprimerebbe dunque la perseverante volontà del Sommo Legislatore di insistere nel tentativo di recuperare pienamente uno dei più preziosi tra i "beni della Chiesa", con speciale riferimento all'Oriente cristiano che lo ha visto apparire e svilupparsi con particolare vigore*»<sup>22</sup>.

L'intestazione del Titolo XII del CCEO<sup>23</sup> abbraccia tre gruppi di fedeli che il legislatore per vari motivi, teologici, giuridici e pratici, considera distinti dalle altre Associazioni di cui si parla nel Titolo XIII (canoni 573-583).

I tre gruppi sono: i *monaci*, i *religiosi* e i *membri degli altri istituti di vita consacrata*. La loro natura e il contenuto della vita di ciascuno di questi tre gruppi non hanno reso possibile un denominatore comune che abbracciasse tutti e tre i gruppi e nello stesso tempo li caratterizzasse rispetto alle altre Associazioni. Ciò ha obbligato a ricorrere ad un titolo piuttosto lungo, con la menzione esplicita dei tre gruppi, evitando così il pericolo di una confusione tra di loro e il pericolo che il secondo e il terzo gruppo si presentassero come un'appendice del primo. Il motu proprio PA trattava i monaci e tutti gli altri religiosi in maniera mista e qualche volta confusa.

L'ordine sistematico interno mediante il quale si regola ogni forma è il medesimo nel PA e nel CCEO: canoni generali o preliminari che sono comuni a tutte le forme, seguiti dalle strutture locali e personali del governo; ammissione, professione e formazione; obblighi; e, infine, i diversi modi di separazione, uscita ed espulsione.

Mentre il PA regolava assieme e con non poca imprecisione i monaci e gli altri religiosi (ordini e congregazioni), il CCEO ha smembrato perfettamente questi due blocchi, trattando prima sui monasteri e in seguito sugli ordini e congregazioni.

Rispetto al PA, il CCEO contiene i seguenti nuovi blocchi tematici<sup>24</sup>: gli istituti secolari; le altre nuove forme di vita consacrata; le società di vita apostolica, nettamente distinte dalle società di vita comune a guisa dei religiosi, regolate, queste ultime autonomamente; emerge una seconda forma

<sup>21</sup> Cfr. *Nuntia* 4 (1977), 3-15.

<sup>22</sup> JAEGER D. M., *Alcuni appunti sui religiosi nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in BHARANIKULANGARA K., (ed.), *Il Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale*, «Studi Giuridici» 34, Città del Vaticano 1995, 164-190, *praesertim* 170.

<sup>23</sup> L'intestazione intende conservare essenzialmente la disciplina orientale vigente, «in quanto conforme e adattata alla tradizione monastica dell'Oriente, approvata dai Santi Basilio il Grande, Teodoro Studita, Pacomio, Atanasio Atonita e altri. Questa veneranda tradizione è mirabilmente confermata, promossa e sostenuta dal Concilio Vaticano II»: *Nuntia* 11 (1980) 3.

<sup>24</sup> Cfr. ANDRES GUTIERREZ D. J., *Observaciones introductorias al Título "De Monachis coeterisque Religiosis" del CCEO*, in *Apollinaris* 65 (1992), 137-147, *hic* 142-143.

di eremiti o asceti, con o senza consigli evangelici, distinta dagli eremiti dei monasteri, la cui forma di vita è regolata autonomamente nei canoni 481-485; le vedove consacrate assieme alle vergini, se professano la castità pubblica nel mondo.

Da segnalare ancora che il CCEO rispetto al PA ha eliminato o ridotto i seguenti blocchi tematici: la meticolosissima legge della precedenza (can. 6 PA); nessuna discriminazione tra monasteri maschili e femminili; le norme sui confessori e i cappellani; i privilegi; il procedimento giudiziario nella dimissione dei religiosi che hanno emesso i voti perpetui. Inoltre, sono stati sfoltiti i canoni sui beni temporali e la loro amministrazione; sulla dote; sulla formazione dei novizi; sulla professione religiosa; sull'ordinamento degli studi: credo che questi canoni potrebbero essere ripresi dal tipico e dagli statuti adattandoli alle presenti necessità e alle diverse situazioni.

In PA notiamo una certa discriminazione tra le *religioni di rito latino* e le *religioni di rito orientale*: le prime possono avere case ascritte al *rito orientale*, mentre le seconde possono avere case e province ascritte a un *diverso rito orientale* (can. 5 PA)<sup>25</sup>.

Nella revisione del can. 5 PA, nel §1 si aggiunge la parola *provinciae* perché menzionata in OE 6 e si omette *salvis privilegiis...* perché non è necessario in quanto simili aggiunte si suppongono in tutti i canoni dello stesso genere e sono in ogni caso del tutto ovvie<sup>26</sup>.

Le proposte accettate sono le seguenti: si sostituisce la parola *Religio* con *Institutum religiosum*; alla fine del §1 si aggiunge *et privilegiis a Sede Apostolica concessis*; nel §2 si omette la parola *orientalis* perché vi sia parità di diritto con i latini<sup>27</sup>.

Dunque, secondo il CCEO, il monastero dipendente, la casa o provincia orientale di un istituto latino, legittimamente costituiti, sono tenuti ad osservare il diritto della Chiesa *sui iuris* alla quale sono ascritti (diritto particolare e non *il diritto stabilito con questa legge* come diceva il can. 5 PA), ma anche le costituzioni o gli statuti dell'istituto latino a cui appartengono, nonché i privilegi concessi dalla Sede Apostolica; sono persone giuridiche orientali tenute a vivere il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare della Chiesa a cui sono ascritti, e sottoposte in quest'ambito *ad normam iuris* alla potestà del Gerarca orientale. È possibile anche il contrario, è cioè che un monastero dipendente, una casa o provincia religiosa di un istituto orientale siano ascritti alla Chiesa latina, «*ove la loro presenza darebbe maggiore solidità alle Chiese orientali in quei Paesi (occidentali), offrendo inoltre un prezioso apporto alla vita religiosa dei cristiani d'Occidente*»<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> Can. 5§1: «*Domus Religionum latini ritus quae orientali ritui, probante Apostolica Sede, adscriptae sunt, ius hac lege statutum servare debent, salvis praescriptis statutorum quae internum regimen Religionis respiciunt et privilegiis suae Religioni a Sede Apostolica concessis. §2. Religio ritus orientalis quae, consentiente Sede Apostolica, domus et provincias diversi ritus orientalis habet, quod attinet ad regimen, ab illa ritus orientalis ecclesiastica Hierarchia pendent quam designaverit eadem Sedes Apostolica*».

<sup>26</sup> Cfr. *Nuntia* 8 (1979), 40.

<sup>27</sup> Cfr. *Nuntia* 16 (1983), 26.

<sup>28</sup> GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica *Oriente Lumen*, 2 maggio 1995, n. 27.



Il can. 15§1 PA stabiliva che dividere una religione in province, unire o diversamente circoscrivere le province già costituite, fondarne delle nuove o sopprimere quelle fondate, spettava alla Sede Apostolica se si trattava di una religione di diritto pontificio; spettava al Patriarca nei patriarcati, se si trattava di un ordine di diritto patriarcale o di congregazioni di diritto patriarcale o eparchiale. Il decreto OR 1 modificava il can. 15§1 PA ed affermava che l'istituto religioso di diritto pontificio aveva queste facoltà, fermo restando, per la prima divisione in province o per la totale soppressione delle medesime, l'obbligo di ricorrere alla Sede Apostolica. Spettava alla sinassi o al capitolo generale stabilire le norme da seguire nell'erigere e trasformare le province; tali norme dovevano essere inserite nelle costituzioni. Il can. 508§2 CCEO ha recepito il decreto, stabilendo che appartiene all'autorità determinata dagli statuti dell'ordine o della congregazione.

Per la soppressione di una casa di un ordine o di una congregazione era richiesto, a seconda dei casi, il consenso della Sede Apostolica, del Patriarca o del Gerarca del luogo (can. 20 PA). L'obbligo di chiedere il beneplacito della Sede Apostolica per gli istituti religiosi che godono dell'esenzione pontificia viene sospeso da OR 2. Secondo il can. 510 CCEO, basta solo consultare il Vescovo eparchiale.

### **§2.2. Istituti di vita consacrata e autorità ecclesiastica**

In base all'autorità gerarchica che erige o approva l'istituto di vita consacrata, questo può essere di diritto pontificio, eretto o riconosciuto dalla Sede Apostolica (monasteri, ordini e congregazioni), di diritto patriarcale, eretto o riconosciuto dal Patriarca<sup>29</sup> (monasteri stauropégiaci<sup>30</sup>, ordini e congregazioni) o di diritto eparchiale, eretto dal Vescovo eparchiale (monasteri e congregazioni).

Secondo il livello giuridico di appartenenza degli istituti vita di consacrata, spetta alla Sede Apostolica, al Patriarca o al Vescovo eparchiale approvare i tipici o gli statuti come pure i cambiamenti in essi introdotti; visitare canonicamente gli istituti; dare dispensa dai tipici o dagli statuti che esulano dalla potestà dei Superiori religiosi, in singoli casi e *ad modum actus*.

In modo particolare, sono riservate alla Sede Apostolica le seguenti dispense:

---

<sup>29</sup> LG 45: «*Perché poi sia meglio provveduto alle necessità dell'intero gregge del Signore, ogni Istituto di perfezione e i singoli membri possono dal Romano Pontefice, per il suo primato su tutta la Chiesa, in vista della comune utilità, essere esentati dalla giurisdizione degli Ordinari del luogo ed essere sottoposti a lui solo. Similmente possono essere lasciati o affidati alle rispettive autorità patriarcali*».

<sup>30</sup> In tale modo, il Patriarca esime questi monasteri dall'autorità del Vescovo del luogo e li sottomette alla sua piena, immediata ed esclusiva giurisdizione, rendendoli esenti, non soltanto personalmente, ma anche localmente, quasi facendoli entrare a far parte dell'eparchia patriarcale. Cfr. BECKET SOULE W., *The Stauropégial Monastery*, in *Orientalia Christiana Periodica* 66 (2000), 147-167; HADDAD E., *Ce qu'est la stauropégie patriarcale: implantation de la croix patriarcale dans un monastère*, in *Le lien* 68 (2003/1), 17-19.

- dispense dai tipici o dagli statuti degli istituti che non sono di diritto eparchiale, fuori territorio patriarcale, che eccedono la potestà dei Superiori religiosi e che sono legittimamente richieste nei singoli casi e per modo di atto: can. 414 §2; can. 554 §2; 566;
- indulto di lasciare l'istituto per un membro di voti perpetui: can. 492 §2; can. 549 §2; 562 §4; 568 §2.

In modo particolare, sono riservate al Patriarca le seguenti dispense:

- dare dispense dai tipici o dagli statuti degli istituti di diritto patriarcale che hanno la casa principale entro i confini del territorio della Chiesa a cui presiede che eccedono la potestà dei Superiori religiosi e che sono legittimamente richieste a lui stesso nei singoli casi e per modo di atto: can. 414 §2; 554 §2; 566;
- indulto di lasciare il monastero a un professo di voti temporanei se lo stabilisce il diritto particolare, ma entro il territorio patriarcale: can. 496 §2;
- indulto di lasciare la congregazione per un membro di voti perpetui che ha il domicilio entro i confini del territorio della Chiesa a cui presiede, dopo aver consultato, se si tratta di una congregazione di diritto eparchiale, il Vescovo eparchiale: can. 549 §2, 1°;
- scioglimento del vincolo sacro per un membro di una società di vita comune a guisa dei religiosi se è stabilito dagli statuti: can. 562 §4;
- scioglimento del vincolo sacro per un membro di un istituto secolare se è stabilito dagli statuti: can. 568 §2.

In modo particolare, sono riservate al Vescovo eparchiale le seguenti dispense:

- dispensa dai tipici o dagli statuti degli istituti di diritto eparchiale, che eccedono la potestà dei Superiori religiosi e che sono legittimamente richieste a lui stesso nei singoli casi e per modo di atto: can. 414 §1, 2°; 554 §2; 566;
- indulto di lasciare il monastero a un professo di voti temporanei: can. 496 §2;
- indulto di lasciare la congregazione di diritto eparchiale a un professo di voti perpetui, con la relativa dispensa dai voti: can. 549 §2, 2°;
- scioglimento del vincolo sacro per un membro di una società di vita comune a guisa dei religiosi se è stabilito dagli statuti: can. 562 §4;
- scioglimento del vincolo sacro per un membro di un istituto secolare se è stabilito dagli statuti: can. 568 §2.

Tutti i religiosi, compresi cioè quelli che appartengono a istituti di vita consacrata di diritto pontificio e di diritto patriarcale, per quanto riguarda la celebrazione pubblica del culto divino, la predicazione della parola di Dio fatta al popolo, l'educazione religiosa e morale dei fedeli cristiani, specialmente dei fanciulli, l'istruzione catechistica e liturgica, il decoro dello stato clericale, nonché le varie opere per ciò che si riferisce all'apostolato, sono soggetti alla potestà del Gerarca del luogo (can. 415 §1). Primo dovere dei religiosi è la sottomissione all'autorità del Vescovo, al quale

testimoniano rispetto e dedizione. Questo principio è generale; esso si applica in modo speciale alla potestà di governo che il Vescovo eparchiale esercita in ciò che concerne la cura delle anime che fa parte del suo ufficio pastorale, l'esercizio pubblico del culto al quale egli presiede come capo di Chiesa, e l'organizzazione e l'animazione delle altre opere di apostolato.

Durante la visita canonica e tutte le volte lo consigliano cause grave, il Vescovo eparchiale ha il diritto e il dovere di visitare i monasteri e le case religiose che hanno sede nel suo territorio, per quanto riguarda le cose suddette (can. 415 §2).

Il Vescovo eparchiale nell'affidare ai religiosi opere di apostolato o incarichi propri dell'eparchia, col consenso dei Superiori competenti, deve rispettare, oltre al diritto comune, la disciplina religiosa, l'indole propria e il fine specifico degli istituti (can. 415 §3). La norma è concepita in modo che le opere rimangano eparchiali; esse non sono affidate all'istituto, né sono richieste da esso. L'opera resta eparchiale, se è stata voluta, fondata e stabilita come opera dell'eparchia. L'autorità responsabile è il Vescovo eparchiale che, tra l'altro, deve rispettare la finalità e il carisma dell'istituto.

### **§2.3. I Superiori e i membri degli istituti di vita consacrata (CCEO, Titolo XII, capitolo I, articolo I, 2°, cc. 418-432)**

<b>CCEO:</b>	<b>Materia:</b>
420 §1	Designazione dei visitatori.
421	Curare la conformazione della vita dei membri al tipico.
422 §1	Costituzione del consiglio permanente.
422 §2	Case con meno di sei membri e consiglio.
423	Escludere o limitare la capacità economica.
424	Norme sull'uso e l'amministrazione dei beni.
426	Conformare la vita dei religiosi secondo il tipico.
430	Titolo di Superiore maggiore emerito.
431 §2, 2°	Patriarca, Vescovo, Esarca emerito.
432	Monastero dipendente ascritto ad un'altra Chiesa sui iuris.

Tralasciamo i canoni 421, 426 e 432 d'indole generale ed esaminiamo tutti gli altri confrontandoli con lo *ius praecedens*. Per il presente studio, ci siamo ispirati al tipico del monastero di Grottaferrata<sup>31</sup>.

*I Superiori maggiori che il tipico di un monastero oppure gli statuti di un ordine o di una congregazione designano all'incarico di visitatore, nei tempi negli stessi stabiliti, visitino tutte le case a loro soggette, personalmente o per mezzo di altri se sono legittimamente impediti* (can. 420 §1).

Sono Superiori maggiori il Preside di una confederazione monastica e il Superiore di un monastero *sui iuris*, i vicari degli stessi, come pure coloro che, quando mancano i predetti, nel frattempo succedono legittimamente nell'ufficio (can. 418§1).

<sup>31</sup> *Typikon dei Monaci brasiliani di Santa Maria di Grottaferrata*, Grottaferrata 2001.

La visita alle case e ai membri fa parte dell'ufficio dei Superiori come dovere e diritto. Pur assumendo soprattutto un carattere paterno e pastorale, la visita mantiene anche un carattere giuridico di esercizio di autorità. Il can. 420 §1 afferma il dovere dei Superiori maggiori di visitare nei tempi stabiliti dal tipico i monasteri e i monaci loro affidati. Lascia tutte le altre determinazioni al diritto proprio. Il tipico indicherà, quindi, la frequenza della visita, l'oggetto, le facoltà, specialmente quando si tratta di visitatori delegati, e gli altri elementi che possono essere utili, pur lasciando la libertà richiesta dalle finalità della visita. Considerato il §3, la frequenza della visita non può superare i cinque anni. L'ufficio di visitatore non deve necessariamente coincidere con la carica di Superiore, perché chi non è Superiore può fare la visita per delega. Poiché il canone non fa differenza fra visita fraterna o pastorale e visita canonica, sarà il tipico a determinare le varie visite: ad esempio, il Superiore visiterà ogni anno i monasteri filiali e ogni tre anni farà la visita canonica; egli potrà essere assistito da un confratello, designato dal consiglio, che firmerà anche lui gli atti.

Circa la visita del monastero che il Preside stesso governa, il can. 41 §2 PA prescriveva espressamente che ci fosse un altro visitatore designato dagli statuti. Il CCEO tace, lasciando la determinazione agli statuti della confederazione.

*I Superiori abbiano un consiglio permanente costituito a norma del tipico o degli statuti, della cui opera si avvalgano nell'esercizio del loro ufficio; nei casi prescritti dal diritto sono obbligati a chiederne il consenso o il consiglio, a norma del can. 934 (can. 422 §1).*

Il can. 48 §1 PA metteva in evidenza solo l'obbligo dei Superiori di avere i propri consiglieri, il cui consenso o consiglio dovevano richiedere a norma degli statuti e dei canoni.

Le parole del can. 422§1 "...a norma del tipico" si riferiscono non solo all'obbligo di avere il consiglio, che è assoluto, ma a tutto quanto tocca il consiglio stesso: membri che lo compongono, loro designazione e numero, funzionamento, adunanze, ecc. Ad esempio, il consiglio potrebbe essere composto dal Vicario e da altri tre membri eletti dalla Sinassi; essi potrebbero essere eletti a maggioranza assoluta nei primi due scrutini; al terzo a maggioranza relativa; inoltre, potrebbero rimanere in carica per tre anni ed essere o meno rieletti. Si dovrà stabilire se con la cessazione della carica del Superiore, i consiglieri decadono o meno dal loro ufficio.

Un Superiore deve normalmente avere un consiglio che lo aiuti nel suo governo, ma che non governa. Perché un consiglio sia serio, è necessario che abbia un minimo di componenti. Il can. 500 fissa un minimo per una decisione collegiale valida: quattro membri. Questa norma dovrebbe essere applicata sempre. Il consiglio è dunque distinto dal Superiore. Questi chiede consiglio: parere o consenso. Se la decisione è presa per votazione, è normale che il Superiore non voti. Egli non è membro del consiglio: non può né deve votare con i consiglieri. È quanto prevede il can. 934 CCEO. A questo proposito, per il CIC, vi è stata una dichiarazione autentica il 5 luglio

1985 che conferma ciò<sup>32</sup>, anche se riteniamo che lo *ius quaesitum* o le *consuetudines* degli istituti rimangano in vigore, ed infatti, così è stato interpretato da alcuni istituti, dove i Superiori votano con i consiglieri<sup>33</sup>. È bene che il tipico precisi il rapporto tra il Superiore e il consiglio.

Il CCEO esige una sola volta il voto collegiale del consiglio, nel can. 500 §1; spetterà al tipico stabilire altri casi per il voto collegiale.

*Nel diritto particolare si stabilisca se nelle case dove vivono meno di sei membri, il consiglio debba esserci o no (can. 422 §2).*

Nel can. 312 §3, 2° PA si definiva *domus formata* la casa religiosa composta di almeno sei religiosi professi.

Questo paragrafo del can. 422 è stato aggiunto dal Gruppo di studio in seguito alle osservazioni di un Organo di consultazione, ma senza specificare se si tratti di diritto particolare di una Chiesa *sui iuris* o diritto particolare dell'istituto di vita consacrata<sup>34</sup>. Dal contesto, risulta che si tratta del tipico<sup>35</sup>; esso dovrà stabilire se nei monasteri dove vivono meno di sei monaci, il consiglio e la sinassi coincidono.

*Il monastero, la confederazione monastica, l'ordine e la congregazione, le loro province e le case legittimamente erette sono per il diritto stesso persone giuridiche; il tipico o gli statuti possono però escludere o limitare la loro capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare i beni temporali (can. 423).*

Il can. 423 (cfr. can. 63§1 PA) stabilisce un principio generale: ogni istituto, come persona giuridica ha, secondo il diritto comune della Chiesa qui determinato, il diritto di acquistare, di possedere, di amministrare e di alienare beni temporali. Senza questa capacità economica, una vita comune non sarebbe possibile, come pure un apostolato proprio esercitato in comune e diretto dall'istituto, in propri edifici e istituzioni.

Il tipico può escludere o limitare la capacità economica. Può escluderla per tutte le persone giuridiche o per alcune di esse, per esempio per le case. Inoltre può escluderla o limitarla per tutti gli atti menzionati nel can. 423, o può limitare la capacità ad alcuni degli atti e soprattutto restringere la capacità secondo la natura dei beni (mobili o immobili), la misura o destinazione di essi. Così alcuni istituti potranno restringere la capacità di possedere, limitandola solo ai beni destinati all'uso dei religiosi; altri esplicitamente escluderanno la capacità di capitalizzare, ossia accumulare guadagni e beni così da costituire un patrimonio di cui si utilizzeranno i frutti.

*Nel tipico o negli statuti si stabiliscano delle norme sull'uso e l'amministrazione dei beni in modo da favorire, esprimere e tutelare la propria povertà (can. 424).*

<sup>32</sup> AAS 77 (1985), 771.

<sup>33</sup> Cfr. ESPOSITO B., *La partecipazione del superiore religioso alle votazioni con il suo consiglio quando il diritto richiede il consenso: questione risolta?*, in *Periodica* 95 (2006), 37-68.

<sup>34</sup> Cfr. *Nuntia* 16 (1983), 20.

<sup>35</sup> Per SALACHAS si tratta di diritto particolare di ciascuna Chiesa *sui iuris*, ved. SALACHAS D., *La vita monastica e religiosa nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in *Euntes Docete* 48 (1995), 85-135, hic 100.

La richiesta del can. 424 (cfr. can. 63 §2 PA) è da intendersi piuttosto in senso restrittivo, per favorire norme più rigide di quelle comuni. Le norme del diritto proprio toccheranno anche gli atti di straordinaria amministrazione.

Lo scopo del can. 424 è favorire, difendere ed esprimere la povertà che è propria dell'istituto, del suo carisma, delle sue tradizioni sane, di un rinnovamento vero del suo spirito. Le norme del diritto proprio saranno diverse secondo la povertà specifica dell'istituto: diverse a seconda che l'istituto non possieda nulla o possieda tutto, o che possiedano le province piuttosto che le case, o che solo le case possano possedere, acquistare e alienare<sup>36</sup>.

*Non è lecito conferire ai religiosi titoli di dignità o di uffici puramente onorifici, a meno che, se lo permettono il tipico o gli statuti, non si tratti di titoli di uffici di Superiori maggiori che i religiosi hanno già esercitato* (can. 430).

Il divieto è diretto a coloro che possono o vogliono conferire titoli puramente onorifici ai religiosi; il divieto però non invalida, ma rende soltanto illecito il fatto. Al contrario, non è vietato concedere ai religiosi titoli di ufficio o dignità veramente reali, ma il religioso non può accettarli senza il permesso del proprio Superiore. L'eccezione, contenuta nel tipico, è la concessione del titolo onorifico di Superiore maggiore, mentre il can. 47 §1 PA permetteva agli statuti l'ammissione di titoli degli uffici maggiori. Non è opportuno, inoltre, conferire titoli monastici al clero eparchiale, celibe o uxorato<sup>37</sup>.

Secondo la risposta della Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del CIC, il religioso nominato Prelato Uditore della Rota Romana non è ritenuto esente dall'Ordinario religioso e dagli obblighi che promanano dalla professione religiosa, fatto salvo ciò che attiene al proprio ufficio<sup>38</sup>. Evidentemente *ex natura rei* si applica anche agli orientali.

*Il religioso che diventa Patriarca, Vescovo o Esarca: terminato però l'incarico, colui che ritorna al monastero, ordine o congregazione, fermi restando per il resto i cann. 62 e 211, può avere voce attiva o passiva, se il tipico o gli statuti lo permettono* (can. 431 §2, 2°).

Se ritorna al monastero, il Patriarca, Vescovo o Esarca emerito, non ritorna con l'ufficio, ma soltanto con la dignità. Spetterà al tipico concedere la possibilità della voce attiva o passiva. Il can. 178 §1 PA stabiliva che il religioso doveva fare ritorno all'istituto, ed aggiungeva: «*Potest tamen religiosus qui cardinalatum, patriarchatum vel episcopatum dimiserit quamlibet suae Religionis domum eligere in qua degat; sed caret voce activa et passiva*» (§2; can. 629 CIC-17). Il Decreto OR 22 permetteva la sola voce attiva.

Nella revisione dello Schema del 1980, il Gruppo di studio era dell'opinione che per coloro che furono solo Esarchi senza la consacrazione

<sup>36</sup> Cfr. decreto *Perfectæ Caritatis* 13; motu proprio *Ecclesiae Sanctæ*, II, 23.

<sup>37</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 1996, n. 78.

<sup>38</sup> *AAS* 80 (1988), 1819.

episcopale, sarebbe più opportuno essere ristabiliti anche nella loro voce attiva e passiva una volta tornati alle case religiose<sup>39</sup>.

Personalmente ho qualche perplessità su questo canone, in quanto il religioso consacrato Vescovo è membro del Collegio dei Vescovi e deve obbedienza solo al Romano Pontefice. Perché concedergli il voto per eleggere il Superiore religioso quando non gli deve obbedienza? Perché concedergli la possibilità di essere eletto Superiore, almeno al di sotto del livello generalizio, dal momento che egli non deve l'obbedienza ai Superiori più alti dell'istituto?

#### **§2.4. I monasteri (CCEO, Titolo XII, capitolo I, articolo II, cc. 433-503)**

<b>CCEO:</b>	<b>Materia:</b>
433 §2	Definizione di monastero sui iuris.
436 §1	Monastero dipendente.
437 §1	Esercitare le pie opere che sono proprie del monastero.
438 §3	Soppressione monastero sussidiario.
439	Statuti della confederazione.
441 §1	Potestà dei Superiori e delle Sinassi.
441 §3	Potestà del Preside della confederazione.
442	Requisiti per l'ufficio di Superiore.
443 §1	Elezione del Superiore.
444 §1	Durata dell'ufficio di Superiore.
444 §2	Designazione del Superiore del monastero dipendente.
446	Obbligo di residenza del Superiore.
447 §3	Designazione dell'economo.
449	Postulato o probandato.
450	Requisiti per l'ammissione al noviziato.
453 §3	Documenti e testimonianze per il noviziato.
454	Norme sulla dote.
455	Inizio del noviziato.
458 §1	Designazione del maestro dei novizi.
458 §2	Diritti e doveri del maestro dei novizi.
459 §1	Studio del tipico durante il noviziato.
461 §1	Dimissione del novizio.
461 §2	Proroga del tempo di noviziato.
462 §2	Emissione della professione.
463	Gradi di professione monastica.
464, 4°	Validità della professione perpetua.
465	Professione temporanea.
471 §1	Metodo di formazione.
472	Lettere dimissorie.
473 §1	Lodi divine.
473 §2, 1°	Liturgia, contemplazione delle realtà divine, altri esercizi di pietà.
473 §2, 2°	Direzione spirituale e confessione.
473 §2, 3°	Ritiro spirituale annuale.
474 §1	Sacramento della penitenza.

<sup>39</sup> Can 19 §4 in *Nuntia* 16 (1983), 24-26.

474 §2	Determinati confessori.
476	Abito monastico.
477 §1	Clausura.
478	Dimora fuori monastero.
484	Eremita ed osservanza del tipico.
488 §2	Passaggio ad altro monastero e noviziato e professione.
500 §1	Consiglieri straordinari per la dimissione.
500 §2, 4°	Dimissione.

Tralasciamo i canoni 437 §1, 438 §3, 439, 441 §1, 441 §3, 459 §1, 484 e 501 di indole generale ed esaminiamo tutti gli altri confrontandoli con lo *ius praecedens*. La realtà attuale alla quale si applicano i canoni del Titolo XII del CCEO sui monaci è la seguente<sup>40</sup>:

Congregazione Mechitarista 10 case, 35 membri  
 Ordine Maronita Mariamita 24 case, 104 membri  
 Ordine Libanese Maronita 71 case, 370 membri  
 Ordine Antoniano Maronita 35 case, 159 membri  
 Ordine Antoniano di S. Ormisda dei Caldei 5 case, 33 membri  
 Ordine Basiliano Italiano di Grottaferrata 3 case, 19 membri  
 Ordine Basiliano di S. Giosafat 93 case, 609 membri  
 Ordine Basiliano del SS.mo Salvatore dei Melkiti 20 case, 121 membri  
 Ordine Basiliano di S. Giovanni Battista (Soariti) dei Melkiti 8 case, 56 membri  
 Ordine Basiliano Aleppino dei Melkiti 9 case, 34 membri.

In seguito alla promulgazione di PA, il 16 dicembre 1955, furono dichiarati non monastici i seguenti ordini: Ordine Maronita Mariamita; Ordine Libanese Maronita; Ordine Antoniano Maronita; Ordine Basiliano del SS.mo Salvatore dei Melkiti; Ordine Basiliano di S. Giovanni Battista (Soariti) dei Melkiti; Ordine Basiliano Aleppino dei Melkiti.

*Monastero sui iuris è quello che non dipende da un altro monastero ed è retto dal proprio tipico approvato dall'autorità competente (can. 433 §2).*

Il fatto che il monastero *sui iuris* non dipenda da un altro monastero, non esclude che esso possa fare parte di una federazione monastica, la quale può essere formata da soli monasteri *sui iuris*. L'autorità competente che approva il tipico è quella di cui al can. 414. Il can. 313 §2, 2°b PA definiva *sui iuris* il monastero «*cuius Superiori iura et obligationes Superioris maioris, ad normam canonum et statutorum, competunt*».

*Qualsiasi monastero sui iuris può avere dei monasteri dipendenti, alcuni dei quali sono filiali se, per l'atto stesso di erezione o per decreto emesso secondo il tipico, possono aspirare alla condizione di monastero sui iuris ; altri invece sono sussidiari (can. 436 §1).*

Il monastero filiale è quello che aspira alla condizione di monastero *sui iuris* (cfr. can. 313 §2, 2°b PA). Il passaggio del monastero filiale a

<sup>40</sup> *Annuario Pontificio 2006.*



monastero *sui iuris* comporta una nuova e formale erezione a norma del can. 435 §1.

*Fermo restando il tipico del monastero sui iuris che esiga di più, perché uno sia abile a ricevere l'ufficio di Superiore di un monastero sui iuris si richiede che abbia emesso la professione perpetua, che sia professo almeno da dieci anni e che abbia compiuto quarant'anni (can. 442).*

Il canone contiene i requisiti minimi essenziali per l'ufficio di Superiore. Il tipico può essere più esigente e potrebbe, ad esempio, porre un limite massimo per la eleggibilità di un Superiore o richiedere il dottorato in qualche scienza ecclesiastica. Il canone parla di professione perpetua e non definitiva, in quanto quest'ultima, di regola, nei monasteri avviene dopo il noviziato triennale e, dunque, porterebbe ad avere dei Superiori appena professi<sup>41</sup>.

Il can. 31 PA esige per il Superiore maggiore i natali legittimi (nati da matrimonio valido o putativo), dieci anni dalla prima professione emessa nello stesso istituto, trentacinque anni e il sacerdozio per il Superiore e quarant'anni per la Superiora. Negli ordini e nelle congregazioni, per il Superiore generale era richiesta l'età minima di quarant'anni; trent'anni per gli altri Superiori maggiori (cfr. can. 504 CIC-17).

*Il Superiore di un monastero sui iuris è eletto nella Sinassi riunita a norma del tipico e osservati i cann. 947-960, salvo restando il diritto del Vescovo eparchiale di presiedere, personalmente o per mezzo di un altro, alla Sinassi di elezione (can. 443 §1).*

La Sinassi è composta da tutti i monaci professi perpetui del monastero. Il tipico determinerà chi la convoca, la presiede, chi ha voce attiva e passiva, il tempo, il luogo, gli scrutatori e il segretario, il modo di emettere il voto, di proclamare l'eletto, il quorum richiesto; inoltre, determinerà delle sanzioni per coloro che si rifiutano di partecipare alla Sinassi. Spetta anche al tipico stabilire il da farsi in caso di morte, o di inabilità perpetua, di dimissione, o di deposizione del Superiore.

*L'ufficio di Superiore di un monastero sui iuris viene conferito a tempo indeterminato, a meno che il tipico non stabilisca diversamente (can. 444 §1).*

Secondo l'antica tradizione monastica, il Superiore è eletto a vita, ma il tipico potrebbe stabilire diversamente, cioè a tempo determinato, rinnovabile o meno (cfr. can. 32 §1 PA). Il can. 505 CIC-17 aveva come norma ordinaria la temporaneità; l'eccezione era consentita dalle costituzioni.

*Se il tipico non prescrive diversamente, i Superiori dei monasteri dipendenti sono costituiti, per un tempo determinato nello stesso tipico, dal Superiore del monastero sui iuris con il consenso del suo consiglio se il monastero è filiale, consultato invece lo stesso consiglio se è sussidiario (can. 444 §2).*

Spetta al tipico stabilire solo il tempo determinato per l'ufficio di Superiore del monastero filiale o sussidiario; questo tuttavia, può determinare che il Superiore resti in carica per tutta la sua vita. Il can. 32 §3, 1° PA stabiliva per i Superiori minori locali un tempo pari a sei anni, con

<sup>41</sup> Cfr. *Nuntia* 16 (1983), 33.

possibilità di rinnovo, se gli statuti lo disponevano; per il can. 505 CIC-17, tre anni rinnovabili.

*Il Superiore risieda nel proprio monastero e non se ne allontani se non a norma del tipico (can. 446).*

L'obbligo della permanenza in sede è legato all'esplicazione dell'ufficio assegnato. La necessità della presenza del Superiore nel suo monastero dipenderà notevolmente dalla entità della comunità, dalle sue attività e finalità. Il tipico regolerà anche le assenze non dovute a ragioni di ufficio. Ad esempio, il tipico potrà stabilire che il Superiore non potrà assentarsi per più di un mese, senza un giusto motivo da approvarsi dal consiglio, salvo il caso della visita canonica ai monasteri dipendenti.

*L'economista è nominato dal Superiore del monastero sui iuris col consenso del suo consiglio, a meno che il tipico non disponga diversamente (can. 447 §3).*

Il tipico può determinare che l'economista viene designato dal Superiore, col parere del suo consiglio, tenendo presente per tutto il resto quanto stabilito dal CCEO sugli amministratori dei beni temporali.

*Prima di essere ammesso al noviziato, il candidato deve vivere nel monastero per uno spazio di tempo determinato dal tipico, sotto la cura speciale di un membro sperimentato (can. 449).*

Lo spazio di tempo prima del noviziato è chiamato "postulato", e "destinatum tum ad pleniorum cognitionem candidati ex parte Religionis, tum ad cognitionem Religionis onerumque vitae religiosae ex parte candidati"<sup>42</sup>. Oltre a stabilire il tempo e il luogo del postulato, che è obbligatorio, il tipico determinerà anche quale formazione previa è desiderabile, anzi richiesta: studi secondari, formazione catechetica, vita ecclesiale intensa. In tutto ciò, nulla deve lasciare credere che gli interessati sono già divenuti membri del monastero.

Il can. 71 §1 PA stabiliva un periodo non inferiore a sei mesi di postulato negli ordini e nelle congregazioni con voti perpetui, per tutte le donne e per i coadiutori non destinati al sacerdozio; nelle congregazioni con voti temporanei, gli statuti potevano prescrivere un postulato, non superiore tuttavia a sei mesi. Il Superiore maggiore poteva prorogare il tempo per non più di sei mesi (§2). Questo postulato canonico non era prescritto per i monasteri forse perché si prescrivevano tassativamente tre anni di noviziato per i monaci. Il decreto OR 5 modificava ciò lasciando agli istituti la facoltà di determinare in modo più idoneo il tempo e il luogo del postulato.

*Ferme restando le prescrizioni del tipico che esigano di più, non possono essere ammessi validamente al noviziato... (can. 450).*

Il noviziato può essere descritto come «*spatium temporis, quo candidatus, antequam ad professionem religiosam admittatur, instituitur in vita religiosa, eius animus studio statutorum informatur, in iis quae ad vota et virtutes pertinent edocetur, et opportunis experimentis eius idoneitas probatur*»<sup>43</sup>.

<sup>42</sup> PUJOL C., *De Religiosis orientalibus ad normam vigentis iuris*, Roma 1957, 251.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 254.

Il can. 450 permette al tipico di essere più rigido del diritto comune, sia per stabilire impedimenti anche invalidanti, sia per esigere ulteriori condizioni anche sotto pena di invalidità, purché non siano contrari al diritto comune. Il tipico potrebbe, ad esempio, invalidare l'ammissione del Vescovo sia residenziale che titolare, anche se è stato soltanto designato o eletto (can. 74 §1, 7° PA). Inoltre, per la liceità, si potrebbe richiedere un ritiro spirituale prima di essere ammesso al noviziato.

*A riguardo dei documenti che i candidati devono presentare e circa le varie testimonianze che devono essere raccolte a proposito della loro buona condotta e dell'idoneità, si osservino le prescrizioni del tipico (can. 453 §3).*

Il tipico può esigere altre testimonianze, attestati e informazioni circa l'idoneità degli aspiranti e l'assenza di impedimenti e, nel caso di informazioni, può chiederle anche sotto il vincolo del segreto. Il Superiore si può avvalere dell'opera di un perito per la verifica della maturità; a questo proposito si tenga presente il *Monito* del S. Ufficio del 1961 che esprime contrarietà in linea di principio agli esami psicoanalitici per l'ammissione sia agli ordini sacri sia alla professione religiosa<sup>44</sup>.

Il can. 453 §3 tratta della questione delicata delle informazioni da assumere prima dell'ammissione di un candidato. Delicata, perché l'informazione riguarda talvolta situazioni penose, esige riserbo e anche il segreto necessario, poiché ne va del bene del candidato e del monastero.

Il tipico deve stabilire le qualità positive richieste per la vita e l'azione del monastero. Troppo spesso, su questo punto, si nota una vera lacuna del tipico.

Il can. 76 PA, sulla scia del can. 544 CIC-17, esigeva per gli aspiranti maschi le seguenti *Litterae testimoniales*: lettere testimoniali del Gerarca del loro luogo di origine e di ogni altro luogo nel quale, dopo il quattordicesimo anno, avevano abitato per oltre un anno moralmente continuo (§2); se il candidato era già in un seminario, in un collegio, in un postulato o in un noviziato, i Superiori dovevano dare le lettere testimoniali; se si trattava di un passaggio a un altro istituto, il Superiore di questo istituto doveva avere la testimonianza del Superiore dell'istituto dal quale il religioso voleva fare il passaggio; se il candidato era chierico, oltre al documento della sua ordinazione, il Superiore doveva avere lettere testimoniali dei Gerarchi nelle cui diocesi il candidato, dopo la sua ordinazione, aveva dimorato per un anno moralmente continuo.

*Nel tipico devono essere definite le norme sulla dote, da apportare dai candidati e da amministrare sotto la speciale vigilanza del Gerarca del luogo, come pure circa la restituzione integrale della dote, ma senza i frutti maturati, a colui che, per qualsiasi ragione, si separa dal monastero (can. 454).*

La dote è "*capitale bonis mobilibus vel immobilibus, vel pecuniis constans, cuius redditus sustentationi religiosae, quae dotem attulit, inserviunt*"<sup>45</sup>.

<sup>44</sup> *Leges Ecclesiae* III, n. 2999, col. 4223.

<sup>45</sup> PUJOL C., *De Religiosis orientalibus ad normam vigentis iuris*, Roma 1957, 280.

Nel can. 79 PA, la dote era prescritta in tutti i monasteri di monache e, per le congregazioni femminili, era lasciata agli statuti. Se il tipico prescrive la dote, deve stabilire anche tutte le indicazioni che sono necessarie. La proprietà della dote appartiene al monastero ed è, dunque, bene ecclesiastico. Nella rinuncia che il candidato alla professione perpetua deve fare non è compresa la dote, perché essa non gli appartiene più.

*Il noviziato inizia con la vestizione dell'abito monastico o in un altro modo stabilito nel tipico (can. 455).*

Il tipico può stabilire che il noviziato inizi con l'introduzione al gruppo dei novizi, l'autorizzazione ufficiale per dare inizio al noviziato, ecc.

L'iniziazione alla vita monastica è considerata in modo strettamente analogo all'iniziazione battesimale. Gli uffici liturgici della vestizione monastica sottolineano l'immedesimazione del monaco con il Signore risorto; essi sono parte integrante delle rispettive tradizioni liturgiche delle diverse Chiese orientali: è pertanto necessario conservarli, usarli per le professioni monastiche e ispirarsene anche per le professioni degli ordini e delle congregazioni<sup>46</sup>.

*Alla formazione dei novizi sia preposto come maestro, a norma del tipico, un membro che si distingue per prudenza, carità, pietà, scienza e osservanza della vita monastica e che sia professore almeno da dieci anni (can. 458 §1).*

Non è richiesto il carattere sacerdotale nel maestro dei novizi, perché il canone si applica anche ai monasteri femminili. Il tipico può essere più esigente e richiedere, ad esempio, più di dieci anni di professione; inoltre, deve stabilire l'età richiesta, la designazione e il tempo dell'ufficio. È bene che il tipico dica chiaramente che il maestro dei novizi deve essere esonerato dalle occupazioni che possono essere di impedimento al retto adempimento dei suoi doveri.

Il can. 92 §1 PA esigeva trentacinque anni di età per il maestro dei novizi e il carattere sacerdotale per i monasteri maschili. Il decreto OR 3 richiedeva almeno trent'anni di età.

*I diritti e i doveri di questo maestro, specialmente per quanto riguarda il modo della formazione dei novizi e le relazioni verso la Sinassi e il Superiore del monastero, siano determinati nel tipico (can. 458 §2).*

I diritti e i doveri del maestro dei novizi sono stabiliti dal tipico, in modo particolare le relazioni con la Sinassi e il Superiore del monastero. Nei canoni 94-98 PA i diritti e i doveri erano enumerati esplicitamente.

*Il novizio può abbandonare liberamente il monastero sui iuris oppure essere dimesso per giusta causa dal Superiore o dalla Sinassi secondo il tipico (can. 461 §1).*

Il novizio durante o alla fine del suo noviziato è libero di ritirarsi. D'altra parte il Superiore o la Sinassi, oppure il Superiore, previa relazione del Maestro e con il consenso del suo consiglio, può dimettere per giusta causa il novizio. Il tipico determinerà le cause e la modalità della dimissione del novizio. La causa della dimissione potrà essere manifestata al candidato,

<sup>46</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 1996, n. 52.

anche se costui non gode di alcun diritto riguardo ad una possibile ammissione ai voti o dimissione dal noviziato.

*Terminato il noviziato, se il novizio è giudicato idoneo, sia ammesso alla professione, altrimenti sia dimesso; ma se rimane un dubbio sulla sua idoneità, il tempo di noviziato può essere prorogato, a norma del tipico, non però oltre un anno (can. 461 §2).*

Il can. 461 §2 contempla il caso di un possibile prolungamento del noviziato; il tipico ne stabilirà i motivi e le circostanze. La proroga avviene “a norma del tipico” nel senso che il Superiore potrà decidere da solo oppure col consenso o parere del consiglio e del maestro. In un monastero, le circostanze rendono un prolungamento più difficile, soprattutto se il novizio rimane sotto la direzione del maestro dei novizi, mentre un cambiamento di monastero e anche una dipendenza da un Superiore locale possono favorire uno sviluppo migliore e permettere un giudizio più positivo. Questo prolungamento è limitato dal diritto ad un anno; nel can. 105 §2 PA a sei mesi, negli ordini e nelle congregazioni.

Le parole del canone “(...) terminato il noviziato” significano alla fine di uno, di due o di tre anni di noviziato, cioè almeno un anno per coloro che emetteranno la professione temporanea, tre anni per coloro che emetteranno la professione perpetua. Tra le proposte fatte allo Schema del 1980, vi è quella di introdurre in tutti i monasteri la professione temporanea se essa corrisponde *scientiae psychologicae principiis ex praxi optime probatis*. Non si accetta, in quanto i principi della psicologia moderna, benché ottimi, non debbono influire sul Codice al punto da presentare questa professione temporanea come l’unico mezzo obbligatorio per tutti i monasteri per ottenere la piena maturità di coloro che si ammettono alla professione perpetua: la prassi monastica quasi bimillenaria, può ancora dimostrarsi valida, dati i tre anni di noviziato, che si richiedono nei monasteri, in piena austerità di vita<sup>47</sup>.

*Nell’emettere la professione si osservino le prescrizioni del tipico e dei libri liturgici (can. 462 §2).*

Il tipico stabilisce il rito della consacrazione o professione monastica, secondo le diverse tradizioni. Il can. 112 PA aggiungeva che la professione temporanea nei monasteri doveva essere fatta in privato (§2).

*Per quanto riguarda i diversi gradi di professione monastica, si stia al tipico del monastero, salvo restando il valore giuridico della professione secondo il diritto comune (can. 463).*

Il tipico stabilisce i gradi della professione monastica: professione temporanea o semplice, professione perpetua o solenne. Il can. 315 PA diceva che «*professio maior comprehendit tum professionem monasticam tum professionem monasticae aequiparatam quae emittitur in Ordinibus; quaevis alia professio minor dicitur*».

I monaci si possono distinguere nelle tre classi seguenti: *rasofo*ri, così detti dal loro mantello o *rason*; *stauofo*ri, dalla croce che portano sull’abito, o *microschemi*, ossia di piccolo abito; ed infine i *megaloschemi* o di grande

<sup>47</sup> Can. 45§1 in *Nuntia* 16 (1983), 42.

od angelico abito<sup>48</sup>. Il tipico determinerà anche i diritti e i doveri delle tre classi di monaci.

*Per la validità della professione monastica perpetua si richiede che: siano adempiute tutte le altre cose richieste nel tipico per la validità della professione (can. 464, 4°).*

Oltre al diritto comune, il tipico potrà essere più esigente. Il novizio che si trova in pericolo di morte può essere ammesso alla professione dal Superiore maggiore, e se non c'è il tempo per ricorrere a lui, dal Superiore locale (can. 106 §3, 1° PA).

*Le cose che sono prescritte dal diritto comune sulla professione temporanea valgono anche per i monasteri nei quali questa professione viene premessa, secondo il tipico, alla professione perpetua (can. 465).*

La professione temporanea precede la perpetua negli ordini e nelle congregazioni, non nei monasteri, dove il noviziato si protrae per tre anni (can. 457 §1), secondo l'antica tradizione. Tuttavia, il CCEO introduce la possibilità di una professione monastica temporanea, rinviando al tipico.

Il tipico oltre a determinare se la professione temporanea precede la perpetua, stabilirà anche i diritti e i doveri del professo, oltre a quelli contenuti nel diritto comune<sup>49</sup>.

*Il metodo di formazione dei membri sia determinato nel tipico in modo tale che essi siano incitati permanentemente a conseguire più pienamente una vita di santità, come pure che le doti del loro ingegno si sviluppino con lo studio della sacra dottrina e con l'acquisto della cultura umana secondo le necessità dei tempi e così diventino più adatti a esercitare le arti e le opere che sono legittimamente assunte dal monastero (can. 471 §1).*

Sarà il tipico a determinare la *Ratio Institutionis* o *Modus Institutionis*, l'ordinamento della formazione richiesta per i membri del monastero, con la sua durata e la sua organizzazione<sup>50</sup>.

Il tipico deve prevedere la formazione dei monaci, bisogno avvertito da molto tempo nella Chiesa; una formazione dottrinale più seria soprattutto dei monaci, formazione spesso trascurata, e superata, in molti casi, dalle esigenze professionali, dalle leggi civili e dagli studi specializzati che esse esigono. Di più, per essere sana ed equilibrata, tale formazione deve permettere e promuovere una formazione spirituale che integri e unifichi tutta la vita consacrata delle persone interessate. Il tutto dovrà essere fatto in maniera adattata ai doni e alle qualità personali; si deve prevedere un programma, che sarà oggetto di documenti speciali nel diritto proprio di ogni monastero. Alcuni periodi di formazione esigono tutta l'attenzione delle persone in questione: ne deriva la necessità di un ambiente appropriato, di libertà necessaria agli studi e all'attenzione che essi esigono, di mezzi tecnici per renderli fruttuosi, tra i quali va messa in risalto l'importanza delle biblioteche. Occorrerà prevedere documenti e ricerche proprie della vita

<sup>48</sup> Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, *Oriente Cattolico. Cenni storici e statistiche*, Città del Vaticano 1962, 52.

<sup>49</sup> Questo è l'unico caso in cui i canoni sui monaci rinviano a quelli relativi agli ordini e congregazioni e non viceversa.

<sup>50</sup> Cfr. decreto *Perfectæ Caritatis* 18; motu proprio *Ecclesiae Sanctæ* II, 16 §1, 33, 38.

monastica, che facciano conoscere meglio la sua spiritualità, la sua storia, le sue tradizioni e il suo diritto.

Come il CCEO favorisce una migliore formazione dei ministri sacri, è auspicabile che, ispirandosi a queste norme, il diritto proprio dei monasteri riveda e adatti il programma di formazione e di studi, non solo per i candidati agli ordini sacri, ma per ogni membro del monastero. In effetti, una vita consacrata seria suppone una formazione adattata, sistematica, personale e permanente. Ammettendo un candidato nel monastero, quest'ultimo se ne fa carico e gli riconosce il diritto e il dovere di essere formato per vivervi pienamente il carisma proprio.

*Il Superiore di un monastero sui iuris può dare ai suoi membri di voti perpetui, a norma del tipico, le lettere dimissorie per la sacra ordinazione; queste lettere devono essere inviate al Vescovo eparchiale del luogo dove è situato il monastero, anche se dipendente o, se si tratta di un monastero stauropegiaco, al Vescovo designato dal Patriarca (can. 472).*

Il Superiore di un monastero *sui iuris*, essendo Gerarca, dà le lettere dimissorie per i suoi sudditi. Il tipico può esigere il consenso deliberativo o consultivo del consiglio, il parere di altre persone, un esame previo, ecc. Per il resto, si osservano i canoni 747-753.

*Nei singoli monasteri si celebrano ogni giorno le lodi divine, a norma del tipico e delle legittime consuetudini; inoltre si celebrano la Divina Liturgia tutti i giorni, eccettuati quelli che sono esclusi dalle prescrizioni dei libri liturgici (can. 473 §1).*

Le lodi divine vanno celebrate in conformità con il rito proprio e con le prescrizioni del tipico e delle legittime consuetudini del monastero (OE 22): «È auspicabile che una rinascita del monachesimo nelle Chiese orientali cattoliche, da tante parti sentita come urgente, comporti che i monasteri tornino ad essere il luogo nel quale in modo privilegiato e solenne risuonino le Lodi Divine»<sup>51</sup>.

Il tipico determinerà la celebrazione delle lodi divine per coloro che sono legittimamente impediti, la solennità, il canto o la recita, la durata, le parti da recitare, ecc. Il tipico determinerà anche la facoltà di dispensa da questo obbligo. Nei monasteri, a differenza degli ordini e delle congregazioni, le lodi divine vanno celebrate *cottidie* (cfr. can. 538 §1).

*I Superiori dei monasteri abbiano cura che tutti i membri, a norma del tipico: 1° partecipino quotidianamente alle lodi divine e alla Divina Liturgia ogni volta che viene celebrata, se non sono legittimamente impediti; si dedichino alla contemplazione delle realtà divine e si applichino assiduamente agli altri esercizi di pietà; 2° possano accedere liberamente e frequentemente ai padri spirituali e ai confessori; 3° ogni anno si dedichino per alcuni giorni al ritiro spirituale (can. 473 §2).*

Il can 473 §2, 1° prende atto di *altri esercizi di pietà*: questi saranno determinati secondo la tradizione del monastero, tradizione sana se è conforme al carisma, se lo esprime in una forma di preghiera appropriata e

<sup>51</sup> CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 1996, n. 98.

non nuoce all'identità monastica. Circa il ritiro spirituale, il tipico determinerà il tempo, il numero dei giorni, se va fatto in comune o in privato, il metodo da seguire, ecc.

*I membri dei monasteri ricevano frequentemente, a norma del tipico, il sacramento della penitenza (can. 474 §1).*

Se è vero che il tipico può precisare la frequenza della confessione, è da auspicare che la libertà personale sia rispettata, che questo sacramento sia ricevuto senza abitudinarietà, con una fede profonda e un desiderio di donarsi pienamente a Dio. Nel can. 138 §1, 3° PA la frequenza era settimanale, mentre nel decreto OR 6, almeno due volte al mese.

*Fermo restando il tipico che consiglia la confessione presso determinati confessori, tutti i membri del monastero possono ricevere il sacramento della penitenza da qualsiasi sacerdote provvisto della facoltà di amministrare questo sacramento, ferma restando la disciplina monastica (can. 474 §2).*

Viene assicurata la libertà nei riguardi della confessione e della direzione di coscienza. Questo diritto non può tuttavia essere esercitato con continue uscite dal monastero. Per i monaci bisogna prevedere nel tipico come possano ricorrere a persona di loro scelta. Si potrebbe invitare un sacerdote a passare regolarmente nel monastero.

*I membri del monastero, sia dentro sia fuori del monastero, indossino l'abito monastico prescritto dal proprio tipico (can. 476).*

Considerata l'importanza data alla testimonianza propria della vita religiosa e alla separazione del mondo che la caratterizza, il Codice non poteva che rifarsi alla norma del Concilio a proposito dell'abito religioso (PC 17). L'abito deve essere un segno di consacrazione e di povertà. Il tipico deve prevedere ciò che concerne la forma, il colore, la confezione dell'abito; prevedere, inoltre, la dispensa dal portare l'abito. Tale dispensa si dà in casi particolari, per un tempo determinato, a certe persone, o a un gruppo inviato in un lavoro che la esige ma che dovrebbe corrispondere alla finalità della vita monastica. Dello stesso tenore il can. 139 PA che aggiungeva *nisi gravis causa excuset, iudicio Superioris maioris aut, urgente necessitate, etiam localis*.

Nello Schema del 1980, si aggiungeva anche l'osservanza delle norme del Gerarca del luogo sull'abito ecclesiastico<sup>52</sup>. Nella revisione, si elimina quest'ultima parte, ma si mette in evidenza che non si concepisce nell'Oriente un monaco che non indossi l'abito monastico. Una tale tradizione è talmente connaturata con il senso del sacro degli orientali, che una regola meno severa al riguardo non sembra accettabile<sup>53</sup>.

*Nel monastero si osservi la clausura nel modo prescritto dal tipico, salvo restando il diritto del Superiore di ammettere, a modo di atto e per grave causa, nelle parti sottoposte alla clausura, persone dell'altro sesso, oltre a quelle che secondo il tipico possono entrare nella clausura (can. 477 §1).*

L'esigenza e l'importanza della clausura è una fedeltà alle origini più remote e più profonde della vita religiosa nel silenzio e nella solitudine.

<sup>52</sup> Can. 63 in *Nuntia* 11 (1980), 31.

<sup>53</sup> Can. 63 in *Nuntia* 16 (1983), 54.



Nessun monastero o istituto può trascurare questo elemento distintivo. Una parte del monastero sarà riservata esclusivamente alla vita comune e alla vita di preghiera: le camere dei monaci, un oratorio silenzioso, i luoghi riservati alla vita comunitaria. Si eviterà che il carattere proprio di solitudine e di silenzio sia turbato da persone estranee autorizzate a venire spesso, anzi regolarmente, per visitare malati o assistere a riunioni comuni.

Nel *ius præcedens*, la clausura era regolamentata minuziosamente nei canoni 140-151 PA; il tipico potrebbe ispirarsi a questi canoni.

*Il Superiore del monastero può permettere che i membri dimorino fuori del monastero per un tempo determinato dal tipico; ma per un'assenza che supera un anno, se non interviene un motivo di studi o di malattia, si richiede la licenza dell'autorità a cui il monastero è soggetto (can. 478).*

È il tipico a stabilire il tempo di dimora fuori dal proprio monastero, non il Superiore. Non è detto che il tipico deve stabilire l'assenza di un anno, né il Superiore è tenuto a permettere l'assenza per tutto il tempo determinato dal tipico, ma può permettere l'assenza per il tempo che, a suo giudizio, sia necessario o conveniente, ma che non deve superare l'anno. Il can. 152 §2 PA stabiliva l'assenza dalla dimora, *nisi gravi et iusta de causa atque ad tempus quam brevissimum secundum statuta*, ma non oltre sei mesi, se non per causa di studi, altrimenti richiedeva la licenza del Patriarca o del Preside della confederazione monastica o del Moderatore Supremo dell'istituto.

Nello Schema del 1980, per un'assenza superiore a sei mesi, si richiede la licenza del Gerarca a cui è immediatamente soggetto il monastero<sup>54</sup>. Nella revisione, ci si rende conto che sei mesi è un periodo troppo breve e si sostituisce “Gerarca” con “autorità”<sup>55</sup>.

Si può evitare l'applicazione di questa legge? Alcuni lo faranno obbligando il monaco in questione a passare ogni mese o ogni trimestre alcuni giorni in monastero. Permettendo l'assenza di circa un anno, interrotta da una presenza breve, si può permettere di nuovo un ulteriore anno di assenza. Se si può ricorrere a una simile interpretazione giuridica e formale, essa sembra assai contraria allo spirito che detta questa legislazione.

*Chi passa da un monastero sui iuris a un altro monastero sui iuris, che non appartiene a nessuna confederazione oppure che fa parte di una diversa, osservi le prescrizioni del tipico del monastero verso il quale avviene il passaggio, per quanto riguarda l'obbligo di fare il noviziato e di emettere la professione; se però nel tipico non si tratta di ciò, non fa il noviziato né emette la nuova professione, ma l'effetto del passaggio ha luogo dal giorno in cui avviene il passaggio, a meno che il Superiore del monastero non esiga da lui che trascorra un certo tempo, non oltre un anno, nel monastero a titolo di esperimento; trascorso il tempo dell'esperimento o sia ascritto stabilmente al nuovo monastero dal Superiore con il consenso del suo consiglio o della Sinassi a norma del tipico, oppure ritorni al precedente monastero (can. 488 §2).*

Il tipico può imporre o non imporre il noviziato o la professione; se non impone il noviziato, può imporre un periodo di postulato, e finito il

<sup>54</sup> Can. 65 in *Nuntia* 11 (1980), 31-32.

<sup>55</sup> Can. 65 in *Nuntia* 16 (1983), 55.

postulato, può imporre il rinnovo della professione. Il can. 183 §2, 2° PA stabiliva la stessa cosa, ad eccezione del periodo di prova *non ultra semestre*, prorogabile in caso di dubbio *non tamen ultra alios sex menses*.

Secondo la risposta della Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del CIC, qui deve intendersi sia il religioso di voti perpetui sia di voti temporanei<sup>56</sup>. Poiché il can. 488 §2 CCEO non fa alcuna differenza, riteniamo che valga anche per gli orientali (cfr. can. 545 §2 CCEO).

*Per decidere validamente la dimissione, oltre alle altre condizioni stabilite eventualmente dal tipico, si richiede che ... (can. 500 §2).*

Uno dei motivi gravi potrebbe essere l'opposizione alle tradizioni del monastero, alla dottrina che esso ha fatta propria; oppure compromissioni di genere politico o anche affinità con movimenti che operano contro la Chiesa. Determinare questi motivi nel tipico mette sempre in risalto l'importanza dell'identità della vita monastica e rafforza le sue tradizioni.

Nel CCEO, altri riferimenti al tipico dei monasteri e agli statuti degli istituti di vita consacrata, si hanno nei canoni 578 §3 (iscrizione dei religiosi alle associazioni di fedeli); 662 §2 (scritti su fede cattolica e morale); 724 §2 (facoltà di confessare); 1036 §1, 3° (alienazione dei beni ecclesiastici tra la somma minima e la somma massima); 1069 §1 (controversie tra persone fisiche o giuridiche dello stesso istituto di vita consacrata); 1340 §3 (esecuzione della sentenza).

#### **§2.4. Canonici riguardanti i religiosi non compresi nel Titolo XII**

Per una visione completa della legislazione del Codice riguardante i religiosi, ho ritenuto opportuno riportare i principali canoni che li riguardano e che non sono compresi nella parte del Codice ad essi dedicata e, per quanto necessario, farne un breve commento.

<b>CCEO:</b>	<b>Materia:</b>
5	Privilegi.
6	Incidenza del CCEO sul diritto proprio.
46 §1	Sinodo dei Vescovi.
52 §2	Concilio ecumenico.
89 §2	Affari patriarcali.
89 §3	Dignità riconosciute nel Patriarcato.
101	Patriarca e monasteri stauropégiaci.
114 §2	Addetti alla curia patriarcale.
129	Amministratore patriarcale e monasteri.
143 §1, 3°; 6°	Assemblea patriarcale.
195	Vocazioni monastiche e vita consacrata.
205 §3	Visita canonica del Vescovo eparchiale.
238 §1, 9°	Partecipazione all'assemblea eparchiale.
246	Sincello per i religiosi.
267 §1, 2°	Consiglio presbiterale.
273 §1	Membri del consiglio pastorale.
282 §1	Erezione di una parrocchia dei religiosi.

<sup>56</sup> AAS 79 (1987), 1249.

282 §2	Convenzione per la parrocchia.
284 §2	Parroco religioso.
284 §3, 1°	Nomina del parroco a tempo determinato.
289 §1	Aiuto al parroco da parte dei religiosi.
296 §2	Professione religiosa e libro dei battezzati.
301 §3	Nomina del vicario parrocchiale.
303	Rimozione del vicario parrocchiale.
305 §§1-2	Rettore di una chiesa.
310	Rimozione del rettore.
341 §2	Tributo pro seminario.
342 §3	Seminarista ex religioso.
356 §1	Relazione sui seminaristi.
356 §2	Visita del Superiore ai seminaristi.
357 §1	Ascrizione come chierico.
385 §3	Divieto di fideiussione.
393	Invio in missione.
399	I laici non sono religiosi.
575 §2	Associazione di un istituto religioso.
578 §3	Iscrizione dei religiosi alle associazioni.
612 §1	Superiori maggiori e predicazione.
624 §2	Collaborazione ai parroci.
638 §1	Visita canonica alle scuole cattoliche.
660	Attività pubblicistica.
662 §2	Scritti su fede cattolica e morale.
723 §2	Facoltà di confessare per il Superiore.
724 §2	Facoltà di confessare.
755; 757; 761; 769 §1; 774 §2; 775	Ordinazione dei religiosi.
795 §1, 2°	Dispensa voto pubblico perpetuo di castità.
805	Impedimento voto pubblico perpetuo.
871 §1	Dedicazione delle chiese dei religiosi.
874 §4	Cimiteri propri.
889 §4	Voto pubblico.
893-894	Voti privati.
913	Domicilio e quasi-domicilio dei religiosi.
930	Beni della persona giuridica estinta.
947-964	Elezione e postulazione.
956 §1	Anzianità di professione.
972 §2	Trasferimento ad altro ufficio.
984 §3	Gerarca.
1036 §1, 3°	Alienazione.
1036 §2, 3°	Alienazione dei beni ecclesiastici.
1040	Alienazione illegittima.
1046 §3	Beni fiduciari affidati ai religiosi.
1052 §5	Riduzione degli oneri della Divina Liturgia.
1063 §4, 3°	Giudizi sugli istituti religiosi.
1063 §4, 4°	Giudizi sui Superiori.
1069 §1	Controversie.
1069 §2	Tribunale competente.
1102 §1	Giudici ed addetti ai tribunali ecclesiastici.
1172, 3°	Compito di arbitro.
1340 §3	Esecuzione della sentenza.

1391 §2	Rimozione del parroco-religioso.
1402 §3	Decreto penale extragiudiziale.
1403	Astensione dalla procedura penale.
1429 §1	Proibizione e prescrizione di dimora.
1429 §2	Inflizione della pena di dimora.
1445 §2	Violenza fisica contro un religioso.
1446	Disobbedienza.
1453 §3	Contro la castità e attentato matrimonio.
1454	Denuncia falsa contro un religioso.
1466	Commercio o attività affaristica.
1538 §1	Vescovo e dispensa dalle leggi.
1538 §2	Gerarchi religiosi e dispensa dalle leggi.

Il can. 5 mantiene integri i privilegi concessi dalla Sede Apostolica, ancora in uso e non revocati, a meno che vengano espressamente revocati dal Codice. Il canone ha un interesse particolare per gli istituti religiosi, beneficiari frequentemente, più di altri organismi ecclesiali, di privilegi pontifici. Nel CCEO non vi sono privilegi espressamente revocati e, poiché non menziona gli *iura quæsita, itemque privilegia atque indulta quae a Patriarchis vel Episcopis recognita vel concessa*, ciò significa che i Patriarchi e i Vescovi possono concedere dei diritti e privilegi a persone fisiche e giuridiche entro l'ambito della loro potestà. Il can. 6 è già stato presentato all'inizio di questo studio.

Del Titolo III del CCEO, segnaliamo i canoni 46 §1 e 52 §2. Al Sinodo dei Vescovi partecipano pure alcuni membri di istituti religiosi clericali. Secondo lo statuto attuale del Sinodo, sono i Superiori generali della Unione Superiori Generali che eleggono i membri secondo il numero stabilito, che devono essere confermati dal Romano Pontefice. Al Concilio ecumenico, possono essere chiamati dall'autorità suprema della Chiesa, che nel caso ne definirà il ruolo, anche dei Superiori religiosi.

Nel Titolo IV, è da segnalare che il Patriarca può affidare anche a un religioso affari che riguardano la Chiesa patriarcale o uffici di curia patriarcale, dopo aver consultato il suo Superiore maggiore; il diritto particolare può richiedere il consenso per l'affidamento di affari patriarcali (canoni 89 §§2-3; 114 §2). Inoltre, tra i membri di diritto che partecipano all'Assemblea patriarcale vi sono i Presidi delle confederazioni monastiche, i Superiori generali degli istituti di vita consacrata e i Superiori dei monasteri *sui iuris*; inoltre, almeno uno tra i religiosi o tra i membri delle società di vita comune a guisa dei religiosi, con il consenso del Superiore competente (can. 143 §1, 3°; 6°).

Tra i doveri del Vescovo eparchiale, vi è quello della promozione delle vocazioni monastiche e religiose (can. 195). Tra i diritti, egli può visitare i religiosi e le loro case di diritto pontificio o patriarcale, soltanto nei casi espressamente previsti dal diritto (can. 205 §3).

All'assemblea eparchiale devono essere chiamati e sono tenuti all'obbligo di parteciparvi «*i Superiori dei monasteri sui iuris e alcuni Superiori di tutti gli altri istituti di vita consacrata che hanno una casa nell'eparchia, da eleggere secondo il numero e il modo stabilito dal diritto*

*particolare*» (can. 238 §1, 9°). In base al §2 dello stesso canone, possono essere invitati dal Vescovo anche altri religiosi.

Pur se non vengono esplicitamente menzionati, i religiosi indubbiamente rientrano tra i ceti o gruppi determinati di persone per i quali il can. 246 prevede possa essere costituito un Sincello, qualora lo richieda il buon governo dell'eparchia. Di esso tratta il n. 54 di *Mutuae Relationes*, che suggerisce anche al Vescovo che, per quanto riguarda la scelta del candidato, prudentemente consulti i religiosi.

I sacerdoti membri di un istituto religioso dimoranti in un'eparchia e che esercitano qualche ufficio per il bene, ossia a vantaggio, dell'eparchia hanno diritto, ossia voce attiva e passiva, di elezione in ordine alla costituzione del consiglio presbiterale (can. 267 §1, 2°). Lo stesso canone al §2 prevede che gli statuti potrebbero concedere il medesimo diritto di elezione per il suddetto consiglio ad altri sacerdoti non ascritti all'eparchia, ma che hanno in essa il domicilio o quasi-domicilio. Anche per il consiglio pastorale è prevista la partecipazione dei religiosi (can. 273 §1).

Il Codice vigente ha posto il divieto assoluto di affidare l'ufficio parrocchiale ad una persona giuridica. Il legislatore ha però voluto mantenere la possibilità di affidare una parrocchia ad un istituto religioso, attribuendo al Vescovo eparchiale, udito il consiglio presbiterale, il compito di istituirla, anche erigendola presso la chiesa dell'istituto (can. 282). La costituzione di una siffatta parrocchia può essere fatta in perpetuo o a tempo determinato. In entrambi i casi il Vescovo è tenuto a stipulare una convenzione scritta con il Superiore competente dell'istituto, in cui devono essere definiti espressamente le attività da svolgere, il numero delle persone da impiegare e le questioni economiche concernenti la vita stessa della erigenda parrocchia.

Il parroco religioso è, secondo il can. 284 §3, 1°, nominato a tempo determinato. La rappresentanza giuridica della parrocchia e la responsabilità amministrativa spetta solo al sacerdote o al moderatore a tale scopo nominato dal Vescovo eparchiale, con il consenso del Superiore religioso competente, non potendo essere parroco l'istituto stesso. In virtù del loro particolare *status* ecclesiale, i parroci delle suddette parrocchie possono essere rimossi con atto discrezionale tanto del Vescovo eparchiale, il quale deve informarne il Superiore competente, quanto del Superiore stesso, il quale è tenuto ad informarne il Vescovo (canoni 543 e 1391 §2).

Per l'erezione di una parrocchia nella chiesa di un monastero situato entro i confini di una Chiesa patriarcale e per nominare parroco un monaco, occorre il consenso del Patriarca; in tutti gli altri casi, della Sede Apostolica.

Anche se il religioso non è parroco, è invitato ad aiutare il parroco nell'esercitare la funzione di insegnare per condurre i fedeli cristiani alla piena conoscenza del mistero della salvezza adatta all'età di ciascuno (can. 289 §1). Qualora fosse nominato vicario parrocchiale, si osserva il disposto del can. 284 §2 (can. 301 §3). Per la rimozione del vicario parrocchiale religioso, si osserva il can. 1391 §2.

Il can. 296 §2 obbliga il parroco di annotare nel libro dei battezzati la professione perpetua emessa in un istituto religioso.

Il can. 304 definisce chi sia da considerarsi rettore di una chiesa. Si deduce che per le chiese annesse ad una comunità di un istituto religioso e nelle quali la comunità celebra i propri uffici, anche se con la partecipazione di altri fedeli, il Superiore sacerdote della comunità funge da rettore. Per le altre chiese affidate ai religiosi o di proprietà di istituti di vita consacrata, ma aperte ai fedeli, la nomina del rettore spetta al Vescovo, dietro presentazione del Superiore, a norma del can. 305. Anche per la rimozione del rettore religioso, si osserva il can. 1391 §2.

Per quanto riguarda il Titolo dedicato ai chierici, sono soggette al tributo per il seminario anche le case dei religiosi, a meno che non si sostengano solo con elemosine, oppure vi sia attualmente una sede di studi di cui ai canoni 471 §2 e 536 §2 (can. 341 §2). Qui si intende la casa di un istituto di diritto eparchiale (can. 1012 §1).

Coloro che anteriormente sono stati alunni in qualche istituto religioso non sono ammessi in seminario se non dopo aver ottenuto la testimonianza del Superiore. Il can. 342 §3 vale non solo per i dimessi, ma anche nel caso che si tratti di semplice uscita dall'istituto.

Se il seminario ospita alunni religiosi, il Superiore maggiore è tenuto a visitarli frequentemente, particolarmente se si tratta di coloro che devono essere promossi agli ordini sacri (can. 356 §2).

L'incorporazione del religioso all'istituto come chierico è legata all'ordinazione diaconale del religioso di voti perpetui o alla professione perpetua di colui che da un'eparchia passa a un istituto religioso (can. 357 §1).

È proibita al chierico religioso la fideiussione, anche su beni propri, se non dopo aver consultato il Superiore maggiore (can. 385 §3).

Si invita i chierici religiosi ad essere disposti al servizio ovunque ci sia una necessità urgente e specialmente a esercitare, col permesso o su invito del proprio Superiore, il loro ministero nelle missioni o nelle regioni che soffrono di scarsità di chierici (can. 393).

Il consenso dato dal Vescovo eparchiale per l'erezione di una casa di un istituto religioso vale anche per erigere, nella stessa casa o chiesa ad essa annessa, l'associazione che è propria di quell'istituto (can. 575 §2), la quale può accogliere fedeli cristiani chierici e laici; i laici non sono costituiti nell'ordine sacro e non sono ascritti allo stato religioso (can. 399).

I membri di istituti religiosi possono dare il loro nome alle associazioni a norma del tipico o degli statuti col consenso del loro Superiore (can. 578 §3).

La norma del can. 612 tocca direttamente la predicazione ai religiosi. Si riconosce ai Superiori una responsabilità per quanto riguarda la predicazione rivolta ai membri delle loro comunità; inoltre, i membri di istituti religiosi sono tenuti a dare la loro collaborazione ai parroci, a norma dei canoni 479 e 542 (can. 624 §2).

Il Vescovo eparchiale ha il diritto di fare la visita canonica in tutte le scuole cattoliche esistenti nella sua eparchia, a eccezione delle scuole che sono aperte esclusivamente per i propri alunni di un istituto di vita consacrata di diritto pontificio o patriarcale, e salva restando in ogni caso l'autonomia degli istituti di vita consacrata nel dirigere le proprie scuole (can. 638 §1).

I membri di istituti religiosi possono scrivere su giornali, bollettini o riviste periodiche che sono soliti attaccare apertamente la religione cattolica oppure i buoni costumi, con la licenza del loro Superiore maggiore (can. 660). Inoltre, per poter pubblicare scritti che trattano questioni sulla fede cattolica e sui costumi, necessitano, oltre alla licenza del Gerarca del luogo, anche della licenza del loro Superiore maggiore (can. 662 §2).

Nel Titolo XVI, frequenti sono i riferimenti ai religiosi. Tra i ministri straordinari del battesimo, il can. 677 §2 elenca anche i religiosi. Essi possono svolgere il ruolo di padrino, se lo permette il tipico o gli statuti.

I Superiori di un istituto religioso clericale di diritto pontificio o patriarcale in forza dell'ufficio hanno la facoltà di ascoltare le confessioni dei loro sudditi e di altri che dimorano giorno e notte nella loro casa (can. 723 §2). In forza del can. 724 §2, i suddetti Superiori possono autorizzare qualsiasi sacerdote ad ascoltare le confessioni dei loro sudditi e delle persone che dimorano giorno e notte nella loro casa. Solo il Gerarca del luogo può dare la facoltà a qualunque sacerdote di ricevere le confessioni di tutti i fedeli (can. 724 §1). I religiosi sacerdoti se ne servono con il permesso, almeno presunto, del loro Superiore.

Vengono promossi agli ordini sacri soltanto quei religiosi che vengono giudicati idonei dal proprio Superiore maggiore competente. Il Superiore maggiore può negare al diacono destinato al sacerdozio l'ordinazione sacerdotale solo per una causa canonica, anche occulta (can. 755). Ma a colui che ricusa di ricevere un ordine sacro superiore non si può proibire l'esercizio dell'ordine sacro ricevuto (can. 757). La dichiarazione richiesta dal can. 761 prima dell'ordinazione diaconale o presbiterale, per i religiosi deve essere consegnata al proprio Superiore maggiore.

Tra i documenti previi all'ordinazione, vi sono le lettere testimoniali del rettore del seminario o del Superiore di un istituto di vita consacrata, oppure del presbitero al quale è stato affidato il candidato fuori del seminario, sui buoni costumi dello stesso candidato (can. 769 §1, 4°); le lettere testimoniali dei Superiori di istituti di vita consacrata dove il candidato ha dimorato per qualche tempo, sulle qualità del candidato e sulla sua libertà da ogni impedimento canonico (n. 6°).

I religiosi ordinati presentano il certificato dell'avvenuta ordinazione rilasciata dal Vescovo eparchiale al Superiore maggiore per la annotazione in un libro speciale da conservare nell'archivio (can. 774 §2); sarà questi a fare al parroco del luogo in cui il religioso è stato battezzato la comunicazione dell'avvenuta ordinazione (can. 775).

Solo il voto perpetuo emesso in un istituto religioso è impedimento invalidante il matrimonio. L'impedimento viene a cessare con la cessazione

del voto stesso nelle forme previste dal diritto (can. 805). Il Gerarca del luogo non può dispensare dall'impedimento matrimoniale di voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso, a meno che non si tratti di congregazioni di diritto eparchiale (can. 795 §1, 2°); la dispensa è riservata alla Sede Apostolica; il Patriarca però può dispensare se emesso in congregazioni di qualsiasi condizione giuridica (can. 795 §2).

Anche le chiese dei monasteri e le chiese annesse a una casa religiosa possono essere dedicate con la consacrazione (can. 871 §1). I monasteri e tutti gli altri istituti religiosi possono avere i propri cimiteri (can. 874 §4).

Il voto è pubblico se è accettato da un legittimo Superiore ecclesiastico a nome della Chiesa, altrimenti è privato (889 §4). Il voto privato può essere dispensato e commutato anche dal Superiore locale che abbia potestà di governo in favore dei sudditi e dei conviventi giorno e notte nella casa. Per collegamento di materia, ricordiamo che il can. 894 sospende in ogni istituto i voti privati emessi prima della professione religiosa fintantoché chi li ha emessi rimane membro dell'istituto.

Mediante l'acquisto del domicilio e del quasi-domicilio (can. 913), anche per tutti i religiosi viene determinato chi sia il loro Gerarca del luogo, e per i membri degli istituti nei quali i Superiori maggiori non sono gerarchi, quale sia il loro Gerarca. I Superiori maggiori negli istituti di vita consacrata che sono provvisti di potestà di governo ordinaria, sono pure Gerarchi, ma non del luogo (can. 984 §3). Le norme sulle persone giuridiche interessano anche gli istituti di vita consacrata.

I canoni 947-964 riguardanti le elezioni e la postulazione vengono applicati a meno che il diritto proprio, nei limiti previsti, abbia disposto altrimenti. Per il trasferimento da un ufficio fatto contro la volontà di colui che detiene l'ufficio, si richiede una grave causa e si osservi la procedura prescritta dal diritto, salve restando le norme riguardanti i membri di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, e fermo restando sempre il diritto di esporre le ragioni contrarie (can. 972 §2).

I canoni del Titolo XXIII sono richiamati dal can. 425 come da applicarsi anche ai beni degli istituti religiosi, a meno che il diritto proprio provveda altrimenti. Ad esempio, il can. 1032 circa il permesso del Gerarca per poter introdurre una lite dinanzi al tribunale civile in nome di una persona giuridica vale anche per i religiosi. Secondo il can. 1014, anche in tutte le chiese dei religiosi frequentate abitualmente dai fedeli si devono fare le collette per scopi speciali prescritte dal Vescovo eparchiale.

Il Gerarca è l'esecutore di tutte le pie volontà (canoni 1045-1046). Quanto ai beni fiduciari affidati ad un membro di un istituto religioso, se i beni sono attribuiti al luogo, o all'eparchia, o ai loro abitanti, o per aiutare le pie cause, il Gerarca di cui al can. 1046 è il Gerarca del luogo; altrimenti è il Superiore maggiore dell'istituto religioso. L'accettazione di una fondazione da parte di una persona giuridica richiede il permesso del Gerarca dato per iscritto e suppone le condizioni indicate nei canoni 1048-1050.

I Gerarchi sono autorizzati a ridurre gli oneri delle Divine Liturgie in seguito alla diminuzione dei redditi, se ciò è previsto nelle tavole di



fondazione (can. 1052 §2). Per una diminuzione dei redditi, divenuti insufficienti al congruo conseguimento del fine proprio dell'istituto ecclesiastico, il Superiore generale di un istituto religioso clericale di diritto pontificio o patriarcale può ridurre gli oneri e i legati gravanti sull'istituto. Ugualmente lo stesso Superiore può ridurre, secondo l'offerta eparchiale, finché dura la causa, le celebrazioni delle Divine Liturgie dei legati a sé stanti, purché non vi sia nessuno che sia tenuto o possa essere utilmente costretto ad aumentare l'elemosina (can. 1052 §§3-5).

Ogni Gerarca, se tale facoltà gli è stata espressamente riconosciuta dal fondatore, solo però per una causa giusta e necessaria, può ridurre, moderare e commutare la volontà dei fedeli in favore di cause pie (can. 1054 §1). Parimenti il Gerarca, uditi gli interessati e il proprio consiglio in materia economica e osservata la volontà del fondatore nel miglior modo possibile, potrà equamente ridurre gli oneri, se la loro esecuzione, a causa della diminuzione dei redditi o per qualche altro motivo, senza alcuna colpa degli amministratori divenga impossibile: eccetto per le Divine Liturgie per cui si deve osservare il can. 1052. Secondo tale canone la riduzione è riservata alla Sede Apostolica, salvo i casi previsti ai §§3-5 per i quali è competente anche il Superiore generale di un istituto clericale di diritto pontificio o patriarcale (can. 1054 §2).

All'autorità di cui nel can. 1052 è data facoltà di trasferire, per una congrua causa, gli oneri delle celebrazioni in giorni o istituti diversi da quelli stabiliti nelle tavole di fondazione (can. 1053).

Per quanto concerne il Titolo XXIV, il giudizio sulle persone fisiche e giuridiche menzionate nel can. 1061 che non hanno un'autorità superiore sotto il Romano Pontefice, nel primo e nei successivi gradi del giudizio, è di competenza del tribunale ordinario della Chiesa patriarcale (can. 1063 §4, 3°-4°); altrimenti spetta ai tribunali della Sede Apostolica. Inoltre, le controversie tra persone fisiche o giuridiche dello stesso istituto di vita consacrata, eccettuati gli istituti secolari, nel quale i Superiori sono provvisti di potestà di governo, devono essere definite presso il giudice o il tribunale determinato nel tipico o negli statuti dell'istituto (can. 1069 §1).

I giudici e gli altri addetti ai tribunali possono essere assunti anche da qualsiasi istituto religioso o società di vita comune a guisa dei religiosi, però con consenso dato per iscritto del proprio Superiore maggiore (can. 1102 §1). I membri di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi senza la licenza del Superiore non possono assumere validamente la funzione di arbitro (1172, 3°). Nelle controversie di cui nel can. 1069 §1, l'esecuzione della sentenza spetta al Superiore determinato nel tipico o negli statuti (can. 1340 §3).

Il Titolo XXVII del CCEO interessa i religiosi così come tutti i fedeli: chierici e laici come soggetti passivi delle sanzioni stesse che li riguardano come fedeli, come chierici e come religiosi. Ha un interesse particolare per i Superiori come soggetto attivo delle sanzioni. Diversi punti saranno materia del diritto proprio. Mi limiterò a ricordare alcuni canoni di particolare interesse.

Si può segnalare che i delitti menzionati nel Titolo XXVII del CCEO come passibili di sanzioni penali possono aggiungersi alle cause enumerate nel can. 552 per la dimissione, purché oltre la gravità, si verifichino anche le altre condizioni e per la dimissione sia seguita tutta la procedura richiesta.

Secondo il can. 1414 nessuno può essere punito con una sanzione penale se la violazione della legge o del precetto non è esterna e gravemente imputabile per dolo o colpa. Nei casi in cui il delitto può essere punito mediante decreto extragiudiziale, questo decreto lo può emettere anche il Superiore maggiore di un istituto di vita consacrata che ha potestà di governo ordinaria (can. 1402 §3). Ciò vale anche nel caso di astensione dalla procedura penale o dall'infliggere delle pene (can. 1403).

Passando in rassegna i delitti passibili di sanzione penale, ve ne sono di gravissimi. Mi limito a citare quelli in cui si fa menzione esplicita dei religiosi:

1. le mancanze che possono giustificare la proibizione fatta ai religiosi di dimorare in un determinato luogo o territorio o l'imposizione di soggiornare in un luogo o posto determinato (can. 1429);
2. la violenza fisica a un chierico o a un religioso prevista dal can. 1445§2;
3. la disobbedienza di cui al can. 1446;
4. delitto contro la castità e attentato di matrimonio di cui al can. 1453§2-3.

Chi ha falsamente denunciato qualcuno di qualsiasi delitto, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore, specialmente se viene denunciato un confessore, un Gerarca, un chierico, un religioso, un membro di una società di vita comune a guisa dei religiosi, oppure un laico costituito in un incarico ecclesiastico (can. 1454).

Il can. 1466 stabilisce che i religiosi come i chierici che esercitano attività affaristica o commerciale siano puniti a seconda della gravità del delitto.

Tenendo presente il can. 1538 §1, è normale che chi cade sotto l'autorità del Vescovo per l'osservanza della legge possa anche usufruire della sua potestà di dispensare. Nel §2, questa potestà spetta anche al Gerarca, se è difficile ricorrere all'autorità a cui è riservata la dispensa e vi sia insieme il pericolo di un grave danno nell'attesa, purché si tratti di dispensa che la stessa autorità nelle medesime circostanze concede.

### **§3. Conclusione**

Pur non essendo intenzione della PCCICOR presentare la vita monastica come paradigmatica di tutte le altre forme di vita consacrata, essa resta tale e dovrebbe essere recuperata proprio nell'Oriente cristiano dove è nata e si è sviluppata, prima di estendersi all'Occidente, in quanto è stata da sempre l'anima stessa delle Chiese orientali: «(...) *Perciò caldamente si raccomanda che i cattolici con maggior frequenza accedano a queste ricchezze dei padri orientali, le quali trasportano tutto l'uomo alla contemplazione delle cose divine (...)*» (UR 15).

Il monachesimo in Oriente è sempre stato un punto di riferimento per tutti i battezzati, presentandosi come una sintesi emblematica del cristianesimo. Esso costituì per le Chiese orientali una esperienza essenziale e che ancora oggi mostra di fiorire in esse. Il monastero allora rappresenta il luogo profetico in cui il creato diventa lode di Dio e il precetto della carità concretamente vissuta diventa ideale di convivenza umana, e dove l'essere umano cerca Dio senza barriere e impedimenti, diventando riferimento per tutti, portandoli nel cuore ed aiutandoli a cercare Dio<sup>57</sup>. Nella proposizione n. 5 del sinodo sulla vita consacrata del 1994, si dice: «*Le Chiese cattoliche orientali intraprendano con ogni sforzo l'esperienza monastica assecondando i fermenti già presenti in esse e aiutino nella riscoperta delle proprie radici (...)*»<sup>58</sup>.

Fra gli istituti orientali, molti sono stati fondati e approvati dalla Sede Apostolica come ordini monastici<sup>59</sup>; ma le necessità pastorali e le circostanze di tempo, di luogo e di persone, hanno trasformato profondamente la loro natura monastica. Il Codice e la Congregazione per le Chiese Orientali vengono in aiuto a questi istituti per sostenerli nello sforzo del vero rinnovamento e del pieno adattamento della loro vita ai canoni sulla vita monastica, lasciandogli la libertà di dedicarsi alle opere d'apostolato proprie della vita monastica. Ciò comporta il ritorno alle sorgenti primitive più genuine e l'adattamento ai segni e alle autentiche esigenze del tempo: il ritorno assicura quell'elemento di robusta continuità, senza il quale non rimane la vita; l'adattamento assicura, dal canto suo, l'elemento di novità senza del quale non si potrebbe parlare di tradizione vivente. Si deve essere sempre nuovi nella fedeltà e fedeli nella novità<sup>60</sup>.

In tale opera è riconosciuta ai singoli istituti una giusta autonomia di vita, specialmente di governo, mediante la quale possono valersi nella Chiesa di una propria disciplina e conservare integro il proprio patrimonio. È la Chiesa, mediante il Romano Pontefice, i Patriarchi e i Vescovi, che riconosce e tutela una tale autonomia. Lo spazio di autonomia è costituito dal diritto proprio.

Lo scopo dei monaci è di tendere alla perfezione cristiana tramite l'osservanza della vita monastica secondo le antiche tradizioni dell'Oriente, cioè la celebrazione quotidiana delle lodi divine secondo le leggi liturgiche e secondo il tipico e gli usi approvati di ogni monastero, la contemplazione delle cose di Dio, con l'aiuto degli studi sacri. Il tempo che non è impiegato per le lodi divine deve essere consacrato al lavoro manuale, sia agricolo, sia artigianale, a meno che questo tempo non sia in qualche luogo riservato in tutto o in parte agli studi della teologia o ad altri studi ecclesiastici. L'apostolato esercitato dai monaci dovrà essere compatibile con la vita

<sup>57</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica *Oriente Lumen*, 2 maggio 1995, n. 9.

<sup>58</sup> *Regno-att.* 20, 1994, 636.

<sup>59</sup> Cfr. per i Maroniti: CLEMENTE XII, breve *Apostolatus Officium* (31 marzo 1732) e *Misericordiarum Pater* (17 gennaio 1740); per i Melkiti: BENEDETTO XIV, costituzione *Demandatam* (23 dicembre 1743) e breve *Ecclesiae Catholicae Regimini* (11 giugno 1757); per i Caldei: GREGORIO XVI, breve *Monachorum Instituta* (26 settembre 1845); per gli Armeni: PIO IX, breve *Monachorum Societates* (23 gennaio 1852); LEONE XIII, breve *Armenus Vir* (23 gennaio 1885).

<sup>60</sup> Cfr. JAVIERRE A.M., *Cristologia e catechesi nei Padri*, ne *L'Osservatore Romano* 29 giugno 1976, 6.

monastica, quale ad esempio l'educazione dei giovani nelle scuole, nei collegi, la cura degli ospiti, le opere di misericordia, l'edizione di libri e riviste, la predicazione di esercizi spirituali. Il ministero pastorale nelle parrocchie e le missioni non è escluso se la parrocchia è unita a un monastero.

I monaci abitano in monasteri di cui fanno parte in maniera stabile grazie alla professione. In questi monasteri la vita cenobitica deve essere osservata perfettamente. È per questo che i monasteri devono essere organizzati con tutti i mezzi necessari per ottenere questo triplice fine: preghiera, contemplazione, lavoro; soprattutto essi devono essere costituiti con un numero sufficiente di monaci.

Ogni monastero *sui iuris* è retto da un proprio tipico, ha un proprio noviziato e, possibilmente, uno studentato. È governato da un Superiore, eletto dai monaci e stabilito, possibilmente, a vita. La sua potestà proviene sia dal diritto comune, sia dal tipico, sia dalle legittime consuetudini. Secondo un antico privilegio, il Superiore riceve la benedizione e può conferire gli ordini minori ai suoi sudditi.

Tutto ciò deve essere recuperato o riaffermato dai monasteri orientali e in quest'opera è di capitale importanza il diritto particolare e le sane tradizioni. Il tipico, oltre a contenere l'insieme delle norme concernenti gli specifici diritti e doveri dei monaci, deve provvedere a tutte quelle disposizioni e procedure che siano di utilità per il buon funzionamento del monastero e per l'attività monastica, mantenendo lo spirito dei fondatori, le loro intenzioni e le sane tradizioni.